

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che la L.R. 27/88 che istituisce il parco regionale del Delta del Po prevede che il parco sia articolato in sei "Stazioni";
- che l'art. 4 della medesima L.R. 27/88 definisce che il piano territoriale del parco di cui al Capo II della L.R. 11/88 sia costituito dai piani territoriali delle "Stazioni";
- che la Stazione Volano-Mesola-Goro interessa i Comuni di Mesola, Goro, Codigoro e Comacchio in Provincia di Ferrara;
- che il soggetto competente all'elaborazione del Piano della Stazione Volano-Mesola-Goro è stato individuato nella Prov. di Ferrara;
- che il Piano Territoriale della Stazione è stato adottato dalla Provincia di Ferrara con delibera di Consiglio n. 120/10012 in data 1 luglio 1991, parzialmente annullata e integrata dal CORECO;
- che lo stesso Piano è stato regolarmente depositato ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/1988;
- che sono state presentate alla Provincia n. 13 osservazioni entro i termini di pubblicazione del Piano stesso e n. 4 osservazioni oltre il suddetto termine;
- che la Provincia di Ferrara ha ritenuto opportuno esaminare tutte le osservazioni pervenute onde consentire la massima espressione di tutte le componenti sociali interessate;
- che alle predette osservazioni il Consiglio Provinciale ha controdedotto con delibera n. 12/1304 in data 31 gennaio 1992;
- che il Piano territoriale della Stazione Volano-Mesola-Goro è stato inviato alla Regione dalla Amministrazione

provinciale di Ferrara con nota prot. n. 1304/1 in data 5.2.1992, protocollata dalla Segreteria del Presidente della Giunta con n. 949 del 5.2.1992;

- che in seguito ad una prima istruttoria dei requisiti formali degli elaborati di Piano pervenuti, è stata riscontrata la mancanza di alcune documentazioni necessarie per garantire la formale legittimità del procedimento di approvazione del Piano, che sono state pertanto richieste all'Amministrazione provinciale dal Servizio regionale competente;
- che l'integrazione richiesta è stata inviata in data 10 agosto 1992 con lett. prot. n. 1393601 e la stessa è stata protocollata dall'Assessorato regionale all'Ambiente e Difesa del Suolo con prot. n. 15105 del 14.8.92;
- che il Comitato Consultivo Regionale per l'Ambiente Naturale (C.C.R.A.N.) ha esaminato il Piano nella seduta del 18 aprile 1996, esprimendosi con parere n. 12, e valutando il Piano meritevole di essere approvato solo a seguito della presentazione delle integrazioni, modifiche e chiarimenti analiticamente esposti nel "considerato" del medesimo parere;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 1651 del 17 luglio 1996, è stato richiesto alla Provincia di Ferrara di modificare e integrare il Piano facendo proprio il citato parere n. 12/96 del C.C.R.A.N.;
- che la Provincia di Ferrara ha apportato modifiche e integrazioni agli elaborati, ha adottato con atto n. 87/19490 del 26.7.97 una stesura organica del Piano Territoriale di Stazione e ha provveduto alla pubblicazione delle parti contenenti modifiche e integrazioni rispetto al Piano di Stazione adottato e già a suo tempo pubblicato, ha controdedotto, con atto n. 42/13439 del 1.4.98, alle 18 osservazioni presentate nei termini e alla due osservazioni presentate f.t. a seguito della ripubblicazione;
- che la Provincia di Ferrara, con nota n. 29702 del 27 maggio 1998, assunta al protocollo regionale in data 29 maggio 1998 prot. n. 11362, ha inviato a questa Giunta regionale tutti i documenti relativi all'espletamento delle fasi di cui al precedente alinea, chiedendo l'approvazione del Piano territoriale di Stazione;

Considerato che:

- rispetto alle richieste del C.C.R.A.N. fatte proprie dalla Giunta regionale, le controdeduzioni della Amministrazione provinciale espresse con deliberazione del Consiglio provinciale n. 87/19490 del 26.7.97 hanno recepito buona parte delle modifiche e prodotto molte delle integrazioni necessarie e sono pertanto condivisibili e meritevoli di accoglimento, fatta eccezione per quanto di seguito enunciato;

PARAGRAFO I) ELABORATI PRODOTTI

La Provincia di Ferrara ha impropriamente ritenuto di considerare la documentazione di Analisi utile solo per la stesura degli elaborati di progetto, allegandola al Piano esclusivamente per le funzioni connesse alla istruttoria di approvazione; per le motivazioni svolte al successivo paragrafo III in relazione al contenuto delle NdA, tali elaborati vanno invece considerati come facenti parte integrante del Piano. Inoltre: sono stati impropriamente eliminati alcuni elaborati, di cui il parere regionale richiedeva esclusivamente l'adeguamento, che invece è opportuno restino inclusi; non sono state incluse come elementi costitutivi del P.T.P. alcune cartografie esistenti, di cui si chiedeva l'inserimento e non sono state sempre apportate le modifiche migliorative richieste.

Pertanto, al Piano vengono apportate le seguenti modifiche d'ufficio:

1. Costituiscono parte integrante del Piano gli elaborati di analisi già adottati dalla provincia di Ferrara relativi a:
 - catalogazione e schedatura dei beni culturali, storici e testimoniali e dei beni ambientali e naturalistici, compresa la Tav. 5 "Componenti culturali, storiche e testimoniali, (schedatura)" per la sola parte riguardante il territorio della Stazione in esame (A21). Al fine di consentire una più precisa individuazione del perimetro e della ubicazione dei siti e dei beni schedati si raccomanda di provvedere in tempi brevi alla trasposizione delle informazioni su cartografia in scala adeguata, attribuendo ad ogni sito e ad ogni bene un nome e un corrispondente numero identificativo con riferimenti alle schede e all'estratto cartografico contenuti nel Volume analisi;
 - Carta dei "Sistemi di irrigazione e scolo" (A22);

- Tav. 2 "Sintesi storica comparativa delle trasformazioni del territorio", il cui titolo può essere opportunamente modificato in "Carta delle bonifiche storiche" (A23).

2. Costituiscono parte integrante del P.T.P. le seguenti Cartografie esistenti, così come richiesto dal citato parere regionale:

- Carta della vegetazione realizzata dal Servizio Cartografico e geologico della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:25.000 per la Stazione Volano-Mesola-Goro del parco regionale del Delta del Po, edizione 1999 (A24);
- Carta forestale provinciale in scala 1:10.000 elaborata dalla Provincia di Ferrara (A25).

3. La carta delle proprietà pubbliche (Tav.A2) indispensabile anche per valutare la coerenza relativa alla individuazione dei beni da acquisire in proprietà pubblica, non è stata migliorata, così come richiesto dal parere regionale; viene chiarita per quanto riguarda le informazioni già esistenti, con la simbologia riportata sulla carta stessa.

PARAGRAFO II) PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE

La Provincia di Ferrara, nel dare risposta alle richieste della G.R., ha provveduto a rivedere la perimetrazione e la zonizzazione.

La cartografia di progetto prodotta, allegata alla delibera di controdeduzioni, dà atto di tali ridefinizioni che appaiono coerenti e condivisibili tranne nei casi di seguito elencati per i quali vengono introdotte d'ufficio le modificazioni evidenziate nell'allegato n. 8 al presente atto (Tavv. P2 - zonizzazione, scala 1:10.000), per le motivazioni di seguito singolarmente specificate, nonché le correzioni dettagliatamente descritte al successivo paragrafo IV "Cartografia":

A. L'area posta alla estremità nord di Bosco Spada, precedentemente esterna al perimetro del parco, è stata inclusa in parco in sede di deduzione alle osservazioni regionali e classificata come B.FOR. Tuttavia una parte dell'area risulta non interessata da "bosco di latifoglie o misto, termofilo e/o igrofilo, nonché da impianti di forestazione recente", come segnalato con osservazione fuori termine pervenuta alla Giunta regionale in data 17/9/98. Pertanto tale porzioni dell'area viene stralciata dal territorio del parco a correzione del rilevato errore.

B. L'area comprendente il paleoalveo del Po di Volano, precedentemente individuata dal P.T.P. come zona B, è stata esclusa, senza motivazione, dal perimetro di parco in sede di deduzione alle osservazioni regionali, nonostante la sua precisa individuazione come emergenza geomorfologica negli elaborati di analisi, e nonostante la sua individuazione quale "zona di tutela naturalistica" (art. 25) effettuata dal PTCP della Provincia di Ferrara, approvato. Pertanto l'area viene reintegrata nel territorio del Parco, in parte quale zona C.AGR.b e in parte quale zona PP.AGR.b, come indicato nelle Tavv. P2 "zonizzazione".

C. L'area limitrofa al confine nord-occidentale della Riserva naturale dello Stato "Bosco della Mesola" e "Bassa dei Frassini-Balanzetta", precedentemente inclusa in parco come zona C, è stata esclusa, senza motivazione, dal perimetro di parco dalla Provincia di Ferrara in sede di deduzione alle osservazioni regionali, nonostante la sua individuazione quale "zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale" (art. 19) effettuata dal PTCP di Ferrara, approvato. Pertanto l'area anche in considerazione della opportunità di mantenere una fascia di protezione al confine della RNS, viene complessivamente reintegrata quale zona PP.AGR.a, con seguenti specificazioni per porzioni particolari:

- l'area denominata "Giardino del Delta", viene zonizzata come zona C.AGR.a, in considerazione sia delle caratteristiche proprie del sito, ubicato a ridosso del Boscone della Mesola, sia della rilevanza didattica e fruizionale per il turismo scolastico e ricreativo, sia della richiesta in tal senso presentata alla Regione dal proprietario e gestore. Si ricorda a tale proposito che per il miglioramento dell'offerta didattica l'area è stata oggetto di finanziamenti regionali;
- l'area denominata "Azienda Agricola Gatti Irio di circa quattro ettari in comune di Mesola viene ripristinata come zona PP.AGR.a in considerazione sia delle caratteristiche proprie del sito, ubicato a ridosso del Boscone della Mesola, e della verifica degli indirizzi agricoli e forestali attuati nel fondo, sia della richiesta in tal senso presentata alla Regione dal proprietario e gestore.

D. L'area posta all'estremità nord occidentale della Valle Bertuzzi risulta erroneamente classificata come B.SMT, mentre si tratta di superfici agricole; l'area viene pertanto riclassificata come C.AGR.a.

E. L'area compresa tra il tratto del Po di Goro che delimita l'ambito più a nord della Stazione del parco e il corso del

Canal Bianco, precedentemente inclusa in parco come zona C (aree agricole) e B (Pinete del Dossone Nord e Sud), è stata esclusa, senza motivazione, dal perimetro di parco in sede di deduzione alle osservazioni regionali, le risultanze delle elaborazioni di analisi e nonostante la sua individuazione quale "zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale" e, limitatamente alle Pinete del Dossone Nord e Sud, quale "zona di tutela naturalistica" effettuata dal PTCP di Ferrara, approvato. Pertanto l'area viene reintegrata in parco quale zona C.AGR.a e quale zona B.BOS, limitatamente alle Pinete del Dossone Nord e Sud, come evidenziato alle Tavv. P2/1 e P2/2. Le aree di cui si mantiene l'inclusione in parco sono state evidenziate dagli elaborati di analisi come ambienti di particolare valenza naturalistica e comprendono anche il Viale Biverare, parte di territori dichiarati Patrimonio UNESCO.

F. Aree a sud del Canal Bianco come individuate alle Tavv. P2/1, P2/2, P2/5 vengono reinserite quali zone PP.AGR.a, al fine di dare opportuna protezione al Canal Bianco su entrambe le rive e garantire una fascia di tutela alle zone incluse in parco.

G. L'area posta tra il confine est della Valle Bertuzzi e la strada Acciaioli, attualmente classificata come C.AGR.d1, viene riclassificata come zona C.AGR.c/1 in considerazione delle sue caratteristiche di zona solo in alcune parti recentemente utilizzata per colture agricole con potenzialità legate ad attività di fruizione, da definire in prospettiva, attraverso la realizzazione di un Progetto di interventi particolareggiato.

H. Le caratteristiche e le esigenze di intervento nelle aree classificate come C.PART.1 "Nazioni" e C.PART.2 "Pomposa" non richiedono la previsione di assoggettarle alla stesura di un Piano particolareggiato; sono pertanto riclassificate coerentemente con le loro caratteristiche. In particolare l'area C.PART.1 "Nazioni" diviene C.URB, mentre l'area C.PART.2 "Pomposa" diviene in parte C.AGR.a, soggetta a Progetto di intervento particolareggiato (v. art. 26), in parte PP.AGR.b, introducendo la perimetrazione del territorio urbanizzato (mancante) per l'abitato di Pomposa, come individuato in cartografia alle Tavv. P2/7 e P2/8.

PARAGRAFO III) NORME DI ATTUAZIONE (NdA)

Le stesse sono state complessivamente riviste dall'A.P. di Ferrara, secondo le indicazioni del parere regionale. Pur

essendo condivisibile nel complesso la nuova stesura proposta, l'articolato si presenta in una forma non sempre ben organizzata e completamente coerente con la legislazione vigente. Inoltre, va premesso in via generale che, per quanto sia lecito evidenziare il parallelo esistente tra aree contigue, come definite dalla L.394/91, e aree di pre-parco, come definite dalla L.R. 11/88 e s.m., anche la L.R. 40/92, di adeguamento della legge regionale alla legge quadro nazionale, conservi il termine di "aree pre-parco" che deve quindi essere utilizzato nei P.T.P.. Pertanto tutti i termini "aree contigue" vengono sostituiti con "zone di pre-parco". Per quanto sopra evidenziato, si introducono le modifiche di seguito descritte, riorganizzando l'articolato secondo l'indice che segue, per le motivazioni e secondo le logiche singolarmente specificate.

"NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - Tavola PO

TITOLO I - GENERALITA'

- Capo I Disposizioni generali
- Art. 1 Finalità del Parco, contenuti ed ambito di applicazione del Piano territoriale della Stazione
 - Art. 2 Elaborati costitutivi del Piano
 - Art. 3 Efficacia del Piano
- Capo II Strumenti e procedure di attuazione e gestione
- Art. 4 Programma di Sviluppo del parco
 - Art. 5 Regolamento del parco
 - Art. 6 Progetti di intervento particolareggiato (PdIP)
 - Art. 7 Piani particolareggiati (PP)
 - Art. 8 Convenzioni e altri strumenti di concertazione
 - Art. 9 Procedure autorizzative

TITOLO II - NORME TERRITORIALI

- Capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel parco e nel pre-parco
- Art. 10 Tutela e gestione delle zone umide
 - Art. 11 Conservazione e gestione degli habitat naturali e seminaturali
 - Art. 12 Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione
 - Art. 13 Tutela e gestione della fauna selvatica
 - Art. 14 Tutela e gestione delle aree boscate e arbustive
 - Art. 15 Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua

- Art. 16 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole
- Art. 17 Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
- Art. 18 Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi
- Art. 19 Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie
- Art. 20 Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici
- Art. 21 Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

Capo II Perimetrazione e zonizzazione

- Art. 22 Perimetro di stazione e articolazione del territorio in zone
- Art. 23 Zone B di protezione generale
- Art. 24 Zone C di protezione ambientale
- Art. 25 Zone di pre-parco (PP)
- Art. 26 Aree di riqualificazione ambientale da sottoporre a Progetto di intervento particolareggiato

Capo III Sistema della accessibilità e dei servizi per la fruizione della Stazione

- Art. 27 Strutture, aree ed infrastrutture da destinare all'uso pubblico
- Art. 28 Strutture del Parco
- Art. 29 Aree e percorsi attrezzati per la fruizione
- Art. 30 Viabilità
- Art. 31 Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 32 Riserve Naturali dello Stato
- Art. 33 Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica
- Art. 34 Indennizzi
- Art. 35 Vigilanza
- Art. 36 Sanzioni
- Art. 37 Disposizione transitoria

APPENDICE A/1 DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DELLA STAZIONE

APPENDICE A/2 DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DELLE ZONE B

APPENDICE A/3 DESCRIZIONE DEL PERIMETRO DELLE ZONE C

ALLEGATO I - Habitat naturali e seminaturali e habitat di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", censiti come presenti nel territorio della Stazione.

ALLEGATO II - Elenco delle specie di interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della legge 157/92, nonché negli Allegati delle Direttive europee 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", censiti come presenti nel territorio della Stazione."

ALLEGATO III - Stralci cartografici (CTR) in scala 1:5000.

Allo scopo sopra descritto, di una migliore organizzazione delle NdA, gli articoli del "TITOLO PRIMO - GENERALITA'" vengono suddivisi in 2 diversi Capi, come indicato nell'indice che precede.

Il contenuto proposto all'Art. 1 "Finalità del Piano", indica genericamente non le finalità del Piano, ma quelle del parco e i principali contenuti del Piano; inoltre, al comma 1 la norma proposta non precisa e dettaglia come richiesto le finalità del parco per questa specifica Stazione ed in assenza di tale contenuto dovranno almeno essere riportate le finalità descritte dalla legge istitutiva; i commi 2 e 3 per una migliore precisione e chiarezza interpretativa vanno inseriti in ordine inverso, in coerenza con le modifiche apportate successivamente con il presente atto. L'articolo 1 viene pertanto riformulato secondo il testo che segue:

"Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità del Parco, contenuti e ambito di applicazione del Piano territoriale della Stazione

1. Il Parco regionale del Delta del Po è stato istituito con legge regionale 2 luglio 1988, n. 27, al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico del territorio e del paesaggio del delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali. L'intento comune è quello di operare per il conseguimento di una unitaria organizzazione dell'intero sistema territoriale del delta del Po e per valorizzarne la rilevanza di interesse nazionale e internazionale.

2. Il territorio del Parco regionale del Delta del Po è costituito da sei Stazioni per ciascuna delle quali viene elaborato ed approvato uno specifico Piano territoriale. Ogni Piano territoriale di Stazione concorre alla pianificazione del territorio del Parco regionale del delta del Po.

3. Il Piano territoriale della Stazione Volano-Mesola-Goro, che interessa territori compresi nei Comuni di Mesola, Goro,

Codigoro e Comacchio, costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi. Ai sensi dell'art.4 della citata L.R. 27/88:

- determina il perimetro definitivo della Stazione;
- precisa l'articolazione del territorio in zone e sottozone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando le zone "B", "C" e di "pre-parco" di cui all'art. 7 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Titolo II, capo II);
- individua le aree da sottoporre a piani particolareggiati da realizzarsi da parte delle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47 e s.m., e le aree da sottoporre a progetti di intervento particolareggiati ai sensi dell'art. 18 della citata L.R. 11/88 (Titolo II, capo II);
- detta disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali (Titolo II, Capo I delle presenti Norme);
- determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio della Stazione in relazione alle specifiche zone (Titolo II, Capo II);
- individua le strutture e le aree da destinare ad uso pubblico e le infrastrutture, nonché il sistema di accessibilità e dei servizi per la fruizione, definendone le modalità di realizzazione (Titolo II, Capo III);
- stabilisce le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sottordinati;
- individua gli immobili e i beni da acquisire in proprietà pubblica (art. 33)."

Il titolo dell'art. 2 "Elementi costitutivi del Piano" non è del tutto rispondente ai contenuti dell'articolo stesso; inoltre nel testo sono necessarie alcune modifiche e correzioni. In particolare al comma 1, lettera d, si riscontra un errore materiale nelle indicazioni delle Tavole in scala 1:25.000 che risultano essere 2 e non 3; al comma 2 l'affermazione che le relazioni di analisi e la cartografia descrittiva sono allegati esclusivamente per le funzioni connesse alla istruttoria regionale di approvazione è in contrasto con le disposizioni dell'art. 8, lett. a) della L.R. 11/88, che definisce gli elaborati di analisi come parte integrante del Piano, come già evidenziato precedentemente;

pertanto il comma 2 viene eliminato. L'articolo 2 prende la seguente formulazione:

"Art. 2 - Elaborati costitutivi del Piano

1. Il Piano Territoriale della Stazione Volano-Mesola-Goro è composto dai seguenti elaborati:

Elaborati di analisi:

- a) Relazione di analisi (Tavola A0), corredata da
- b) elaborati grafici.

Elaborati di progetto:

- a) Relazione di progetto (Tavola P1);
- b) Carta della zonizzazione (n.13 Tavole scala 1:10.000 - Tavole da P2/1 a P2/13);
- c) Quadro sinottico delle zonizzazioni (Tavola P3 scala 1:25.000);
- d) Carta del sistema di fruizione (Tavole P4/1 e P4/2 alla scala 1:25.000 e Tavola P4 alla scala 1:50.000);
- e) Norme tecniche di attuazione del piano (Tavola P5), con allegate le descrizioni dei perimetri delle diverse zone cartografate;
- f) Programma finanziario di massima."

All'art. 3 "Efficacia del Piano", i commi 1 e 2 devono essere sostituiti da una formulazione che assicuri chiarezza interpretativa e precisione attuativa, riportata ai nuovi commi 1, 2 e 3; inoltre le osservazioni svolte dal parere regionale relativamente ai territori urbanizzati sono state recepite solo in parte, in quanto le aree urbanizzate di cui all'art. 12, c. 2 della LR 11/88 non sono state individuate. Tale individuazione viene introdotta d'ufficio sulle Tavv. P2 (e in legenda) e viene introdotto un nuovo comma 4. Conseguentemente, il comma 3 assume il numero progressivo 5 ed i suoi contenuti vengono corretti sostituendo le parole "Ente Parco" con "Ente di gestione del parco"; le parole "dei suoi regolamenti" con "del Regolamento del parco"; le parole "dei programmi annuali e poliennali" con "del Programma".

Pertanto, l'art. 3, commi da 1 a 4, assume il seguente contenuto:

"Art. 3 - Efficacia del Piano

1. Il Piano territoriale di Stazione, per i territori cui inerisce, costituisce stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai sensi dell'art. 6 della

L.R. 11/88 e s.m. fermo restando che nelle aree che il presente Piano esclude dal perimetro definitivo della Stazione rispetto al perimetro provvisorio individuato dalla citata L.R. 27/88, istitutiva del Parco, valgono le disposizioni del PTCP della provincia di Ferrara.

2. Le indicazioni normative del Piano di Stazione sono espresse sotto forma di indirizzi, direttive e prescrizioni:

- gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione dell'Ente di gestione e degli altri enti interessati al parco; gli strumenti di pianificazione e programmazione provvederanno ad una loro adeguata interpretazione ed applicazione per quanto di rispettiva competenza;

- le direttive costituiscono norme di orientamento che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione e programmazione, nonché negli atti amministrativi regolamentari: sono in particolare rivolte ai Comuni per la loro attività di pianificazione e regolamentazione;

- le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, relative ad oggetti ed aree specificamente individuati dalla cartografia di piano, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

3. Le previsioni del Piano di Stazione sono immediatamente precettive e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, i quali, ai sensi dell'art. 12, c.3 della L.R. 11/88 c.s.m., dovranno essere adeguati a tali previsioni entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito di cui al comma 9 dell'art. 13 della L.R. 36/88. L'approvazione del presente Piano territoriale di Stazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

4. Le aree comprese nei territori urbanizzati così come individuate dalle Tavv. P2, sono escluse dalle discipline del Piano di Stazione e sottoposte a quella dei P.R.G. comunali. Le varianti a tali strumenti urbanistici che interessino aree esterne al territorio urbanizzato sono sottoposte al parere di conformità di cui all'art. 9 delle presenti Norme che ne verificherà la compatibilità con le finalità generali del Piano."

L'art. 4 "Strumenti di attuazione del Piano" necessita di alcune correzioni e di una migliore definizione. In particolare, la distinzione effettuata ai commi 1 e 2 tra

strumenti di attuazione per le aree di parco e strumenti di attuazione per le aree di pre-parco non ha riscontri di legge, essendo tali strumenti individuati dalla L.R. 11/88 e s. m. come unici e riferibili a tutte le zone disciplinate dal Piano, ivi compresa la zona di pre-parco. Pertanto il comma 2 viene eliminato.

Il comma 1, lett. a) - e), riporta una semplice elencazione degli strumenti di attuazione del Piano, senza precisarne contenuti e procedure di attuazione. In conformità alla L.R. 11/88 i contenuti di tali strumenti devono essere maggiormente specificati; inoltre è opportuno differenziare gli accordi di programma o le convenzioni, dagli strumenti di attuazione in senso stretto.

Pertanto l'oggetto di ogni lettera del comma viene trasformato in articolo, e i diversi articoli vengono raggruppati sotto uno specifico Capo, in cui confluisce e si precisa il contenuto dell'art. 4 (Capo II, Artt. 4,5,6,7,8) come di seguito formulato:

"Capo II - Strumenti e procedure di attuazione e gestione

Art. 4 - Programma di sviluppo del parco

1. Il Programma di sviluppo del parco, di cui all'art. 16 della L.R. 11/88 modificata e integrata dalla L.R. 40/92, individua le forme e i modi di agevolazione e promozione delle attività economiche ecosostenibili e delle iniziative compatibili con le finalità del parco nel rispetto delle scelte del presente Piano di stazione.

2. Il Programma di Sviluppo del Parco:

- definisce i progetti di intervento per l'attuazione del/i Piano/i di Stazione del Parco specificandone priorità, obiettivi, tempi di realizzazione, risorse necessarie e fonti di finanziamento;
- individua le modalità specifiche secondo cui orientare ed incentivare assetti culturali e pratiche agricole e itticole compatibili con l'ambiente e con gli obiettivi del/i Piano/i di Stazione del Parco;
- prevede forme e modi di promozione, tra cui attività di formazione e qualificazione professionale, attività di agriturismo e ricettività, di educazione ambientale e di ricerca scientifica;
- prevede la realizzazione di sistemi di monitoraggio ambientale.

3. Il Programma di Sviluppo del Parco ha validità da tre a cinque anni; è adottato dall'Ente di gestione ed è approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

Analogamente a quanto previsto all'art. 5 per il Regolamento, potranno essere predisposti Programmi di sviluppo stralcio relativi ad una o più Stazioni.

4. Per dare effettiva realizzazione al Programma di Sviluppo del Parco, possono essere stipulati appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dell'art. 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

Art. 5 - Regolamento del parco

1. Il Regolamento del parco del delta del Po, ai sensi dell'art. 7, c. 2 della L.R. 27/88, è unico per tutte le Stazioni del parco e ha come ambito di applicazione l'intero territorio compreso entro i perimetri delle Stazioni (zone di parco e di pre-parco).

2. Il Regolamento, previsto e disciplinato dall'art. 20 della L.R. 11/88 e successive modificazioni, in conformità alle previsioni e ai vincoli stabiliti dai Piani territoriali delle Stazioni del parco:

- definisce i criteri e precisa le modalità per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio naturale;
- disciplina le attività consentite, comprese le attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
- definisce le modalità per la gestione faunistica nel parco e nel pre-parco e l'attività venatoria nella zona di pre-parco;
- disciplina le modalità di raccolta dei prodotti spontanei della terra;
- definisce le modalità per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
- definisce i criteri per l'accesso al parco e le modalità di fruizione del sistema dell'accessibilità disciplinato, per questa Stazione, al Capo III del Titolo II delle presenti norme; definisce inoltre, sulla base dei programmi di monitoraggio di cui al successivo art. 21, i limiti quantitativi e temporali dei carichi antropici compatibili per le zone di maggiore fragilità e sensibilità;
- fornisce specifiche relativamente ai materiali utilizzabili per interventi all'interno del parco, alla segnaletica, alle attrezzature per la fruizione;

- determina i criteri e i parametri degli indennizzi previsti, per questa Stazione, dall'art. 34 delle presenti norme;
- determina l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dall'art. 32 della L.R. 11/88;
- aggiorna gli elenchi degli elementi floristici particolarmente protetti di cui all'art. 12;
- individua le casistiche o le tipologie di opere che non necessitano di nulla osta differenziate ed articolate con riferimento alle diverse zone del territorio del parco (vedi art. 9).

3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della L.R. 11/88 e successive modifiche, il Regolamento definitivo del parco è elaborato dall'Ente di gestione del parco ed approvato d'intesa dalle Province di Ferrara e Ravenna entro centottanta giorni dalla approvazione di tutti i Piani Territoriali delle Stazioni del Parco. Successivamente alla sua approvazione deve essere inviato alla Giunta regionale, che può apportarvi modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il Regolamento acquista efficacia.

4. La procedura e la tempistica di cui al precedente comma dovrà essere seguita dall'Ente di gestione e dalle Province competenti, a seguito della approvazione di ogni Piano territoriale di Stazione, dando luogo alla efficacia di un Regolamento stralcio del parco, che potrà essere confermato, modificato o integrato con elementi derivanti dai Piani delle Stazioni approvati successivamente.

5. Inoltre, ove leggi di settore lo prevedano, ed in particolare per quanto riguarda l'esercizio dell'attività venatoria nel pre-parco e l'esercizio della raccolta dei prodotti del sottobosco, ecc., possono essere predisposti dall'Ente di gestione Regolamenti stralcio temporanei, che acquistano efficacia a seguito del rispetto delle medesime procedure sopra descritte.

Art. 6 - Progetti di intervento particolareggiato (PdIP)

1. Il PdIP, di cui all'art. 18 della L.R. 11/88, così come modificata dalla L.R. 40/92, riguarda la realizzazione, per iniziativa dell'Ente di gestione, di interventi particolarmente complessi sia per i contenuti che per la necessaria concertazione tra i soggetti interessati. Tali progetti attuano le previsioni del Piano, di cui rappresentano strumenti di approfondimento, specificazione e articolazione.

Gli obiettivi e i contenuti normativi dei PdIP individuati sono definiti al successivo art. 26.

2. A norma dell'art. 18 della L.R.11/88 c.s.m., il PdIP viene adottato dall'Ente di gestione che ne dispone il deposito per 60 giorni consecutivi presso la propria sede e presso la Segreteria dei Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Parco e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante idonee forme di pubblicità. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte. I proprietari dei beni immobili interessati dal PdIP possono presentare opposizioni. L'Ente di gestione nei sessanta giorni successivi deduce su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il PdIP è trasmesso all'Ente o agli Enti competenti all'adozione del Piano di Stazione, unitamente alle osservazioni proposte ed opposizioni alle deduzioni. Detto Ente (o Enti) entro novanta giorni approva il PdIP, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente con il Piano territoriale della Stazione del Parco. Il PdIP è depositato presso la sede dell'Ente di gestione e dei Comuni interessati. L'avviso di tale deposito è pubblicato sull'Albo pretorio dei Comuni interessati e sul foglio annunci legali della Provincia.

Art. 7 - Piani particolareggiati (PP)

Il presente Piano di Stazione non individua aree la cui attuazione sia soggetta all'obbligo di PP. Qualora se ne ravvisasse la necessità, tale modalità di attuazione potrà essere prevista in sede di variante al Piano, che ne preciserà anche la disciplina normativa, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 8 - Convenzioni e altri strumenti di concertazione

1. Per il conseguimento delle previsioni del presente Piano e per la migliore gestione del territorio della Stazione ed in particolare delle zone umide di interesse internazionale, l'Ente di gestione del parco, nel rispetto del proprio Statuto e della legislazione vigente in materia di Enti pubblici, promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati e di concertazione fra enti con vario titolo e livello di responsabilità, formalizzate in forma di convenzioni, accordi di programma, intese, o altre forme utili per dare efficacia e coordinamento alle attività ed iniziative di gestione del Parco.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 27/88, l'Ente di gestione del Parco:

- stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità privata;
- le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonché gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare per il mantenimento e la valorizzazione;
- potrà stipulare convenzioni specifiche con soggetti pubblici e privati per la gestione di particolari attività del parco;
- promuove la stipula di convenzioni con gli organi statali competenti al fine di pervenire a forme di collaborazione nella gestione delle aree protette di rispettiva pertinenza, specialmente per quanto riguarda il servizio di vigilanza."

Alla fine del Capo II viene introdotto un nuovo articolo che prende il numero 9, che precisa e definisce il regime autorizzativo vigente nel territorio del Parco e le sue procedure, riprendendo in forma più organica e completando i contenuti delle norme proposte dall'A.P. di Ferrara.

Infatti, in diversi articoli delle Norme di attuazione si fa riferimento alla necessità di acquisire autorizzazioni e pareri dell'EdG del parco; tuttavia non è precisata la tipologia di tali "autorizzazioni e pareri", chiamati in modo diverso nei vari articoli (parere, parere vincolante, parere preventivo, parere obbligatorio, specifico assenso, autorizzazione, esplicita autorizzazione, ecc.) né le modalità di richiesta ed espressione di tale parere. Nell'articolato viene incluso anche uno specifico comma concernente la valutazione di incidenza di piani o progetti ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357, al fine della completa conformità del P.T.P. alle disposizioni della più recente legislazione.

"Art. 9 - Procedure autorizzative

1. Parere di conformità

I piani comunali relativi ad aree ricadenti all'interno del parco e del pre-parco, nonché i piani ed i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di parco e di pre-parco, sono sottoposti a Parere di Conformità rispetto al presente Piano e al Regolamento del parco, rilasciato dall'Ente di gestione ai sensi dell'art. 14 quinquies della L.R. n. 11/88.

Il Parere di Conformità è richiesto, all'Ente di gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competono i piani ed i programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di gestione si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.

Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o del programma. Trascorso il termine di cui sopra il Parere si intende rilasciato positivamente.

Per il rilascio del Parere di Conformità, l'Ente di gestione può avvalersi, nei casi di problemi con valenza interdisciplinare, del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Il termine per il rilascio del Parere può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni alla documentazione.

2. Nulla osta

Preventivamente alla presentazione agli Enti competenti della richiesta per l'autorizzazione e/o concessione per la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere ricadenti nelle zone B e C e nelle zone di pre-parco ad elevata tutela naturalistica PP.MAR, PP.SMT e PP.UMI della Stazione, con esclusione delle aree ricadenti nei territori urbanizzati come delimitati dal presente Piano alle Tavv. P2, deve essere richiesto un nulla osta all'Ente di gestione del parco che ne attesti la conformità alle disposizioni del Piano di Stazione e del Regolamento del parco, ai sensi della L. 394/91.

L'avente titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo all'Ente di gestione che deve esprimersi entro 60 gg., trascorsi i quali il nulla osta medesimo si intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, che deve essere presentata entro 60 gg.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato all'albo del Comune interessato e all'albo dell'Ente di gestione. L'Ente di gestione dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini. Per il rilascio del nulla osta l'Ente di gestione può avvalersi della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico.

3. Valutazione di incidenza di piani e progetti sui siti di importanza comunitaria

Nel territorio del parco e del pre-parco, fermo restando l'obbligo di procedere a valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legislazione vigente nazionale e regionale l'EdG nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.

105 della L.R. 3/99 procede alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti interessanti i siti di importanza comunitaria ai sensi del DPR 8 settembre 1997 n. 357.", così come individuati dal presente Piano.

4. Nelle zone B, C e nelle zone PP, limitatamente a PP.MAR, PP.SMT, PP.UMI, qualunque soggetto diverso dall'Ente Parco che intenda, a qualsiasi titolo, effettuare interventi che comportano la trasformazione dei suoli, la modifica e/o il potenziamento delle attività in essere alla data di approvazione del presente Piano, la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuovi manufatti, nonché interventi sugli immobili e sulle strutture esistenti che eccedano la ordinaria manutenzione, fatte salve più precise condizioni contenute negli articoli successivi delle presenti Norme, deve acquisire il nulla osta dell'EdG.

Per gli interventi di somma urgenza che si rendessero necessari per la difesa del suolo e la incolumità delle popolazioni, l'Autorità competente è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell'intervento all'Ente Parco per consentirne la presenza all'atto della esecuzione materiale.

5. Il Regolamento potrà individuare le tipologie di intervento che non necessitano di nulla osta da parte dell'EdG, fermo restando che tale nulla osta deve essere necessariamente richiesto per opere ed interventi che comportano trasformazioni significative del territorio, qualora le stesse ricadano nelle zone del P.T.P. di cui al comma precedente."

L'articolato proposto al "TITOLO SECONDO - PERIMETRI E ZONE", fornisce disposizioni specifiche per zona e sottozona (artt. 7, 8 e 9) e disposizioni generali (art. 6) relative alla salvaguardia dei beni, trattate anche da articoli del successivo Titolo "Disposizioni comuni". La formulazione non è sempre chiara e di univoca interpretazione, con alcuni aspetti di incertezza rispetto alla conformità alla legislazione vigente.

Pertanto, al fine di conferire maggiore organizzazione espositiva alle Norme, nonché maggiore chiarezza e precisione al dispositivo, si raggruppano le disposizioni generali di cui agli articoli 6, 11 e 12 sotto uno specifico Capo I (artt. da 10 a 21) e gli articoli 5, 7, 8 e 9 sotto uno specifico Capo II, (artt. da 22 a 25) nel quale viene anche introdotto un nuovo articolo (art. 26) in cui si individuano le aree da sottoporre a Progetto di intervento particolareggiato, specificandone obiettivi e prestazioni.

I citati articoli delle NdA proposte vengono, di conseguenza, soppressi e sostituiti dalla formulazione che segue, in cui confluisce parte del contenuto degli articoli 6, 11 e 12, vengono introdotti riferimenti a ulteriori contenuti la cui inclusione, richiesta dal parere regionale, è stata recepita solo in parte, o ha dato luogo ad approfondimenti i cui esiti sono stati riportati solo negli elaborati di analisi da tali elaborati di analisi si desumono i principali contenuti inclusi nei nuovi articoli; sono introdotti inoltre i necessari riferimenti legislativi a norme di recente emanazione.

"TITOLO II - NORME TERRITORIALI

Capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel parco e nel pre-parco

Art. 10 - Tutela e gestione delle zone umide

1. Le zone umide, secondo una definizione stabilita a livello internazionale, sono aree palustri, acquitrinose o torbose, o comunque specchi d'acqua, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua ferma o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.

2. Le zone umide rappresentano una delle principali caratteristiche del Parco del Delta del Po e sono presenti nella Stazione Volano-Mesola-Goro con una ricchezza e varietà di tipologie del massimo interesse sotto il profilo ecologico, economico, culturale, scientifico e ricreativo: la promozione di una adeguata conservazione e valorizzazione dei valori da esse rappresentati costituiscono finalità principale della istituzione del Parco.

3. Le zone umide esistenti nella Stazione sono individuate sulla base dei censimenti i cui esiti sono riportati nella Relazione di analisi del presente Piano nonché sulla base del riscontro cartografico delle seguenti tipologie vegetazionali legate alla presenza dell'acqua, come individuate dalla Carta della vegetazione della Stazione: Vegetazione alofila e alotollerante, Vegetazione sommersa in acque salmastre, Vegetazione palustre di acqua salmastra, Vegetazione dei prati umidi e palustri, Vegetazione sommersa e natante in acque dolci Vegetazione palustre di acqua dolce, Boschi ripariali, Corpi idrici.

4. La gestione e l'uso del suolo e il controllo dell'idrologia di superficie e sotterranea nelle zone di parco e di pre-parco, non deve comportare la riduzione dimensionale o la compromissione delle zone umide di cui al precedente comma 3.

5. Nel territorio della Stazione i complessi di zone umide costiere denominate "Valle di Gorino e territori limitrofi" e "Valle Bertuzzi e specchi d'acqua limitrofi", che comprendono tutte le principali zone umide presenti nel territorio della Stazione, sono stati dichiarati di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, ai sensi e per gli effetti della Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, firmata a Ramsar nel 1971 (D.M. 13 luglio 1981). Tutte le principali zone umide presenti nel territorio della Stazione sono pertanto soggette a particolare tutela da parte della comunità internazionale e alle disposizioni stabilite a livello sovraordinato. Eventuali nuove determinazioni assunte dagli enti responsabili della attuazione della Convenzione di Ramsar saranno recepite dall'Ente di gestione del parco ed applicate senza la necessità di modificare il presente Piano.

6. Programmi e/o interventi di manutenzione, sistemazione idraulica e gestione delle zone Ramsar, qualora non realizzati direttamente dall'Ente di gestione del Parco, devono acquisire il parere di conformità o il nulla osta, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

7. Al fine di garantire l'uso razionale e la migliore conservazione della naturalità e delle peculiarità ambientali delle zone umide, l'Ente di gestione del Parco:

- promuove forme di gestione integrata di tali zone, utilizzando anche gli strumenti di cui all'art. 8;
- individua le attività compatibili e ne regola l'esercizio attraverso il Regolamento, secondo gli indirizzi e con le limitazioni derivanti dalla normativa della "zona" in cui ricadono;
- regola l'accesso e promuove la fruizione delle zone umide solo dove essa non risulti in contrasto con la tutela;
- promuove iniziative di ricerca e monitoraggio, per il miglioramento delle conoscenze e lo scambio di informazioni ed esperienze;
- assume opportune iniziative di diffusione della conoscenza dei valori rappresentati dalle zone umide per la crescita della consapevolezza della necessità della loro conservazione e uso sostenibile;
- vigila sul rispetto del divieto di alterazione dei siti e di riduzione di superficie delle zone umide.

Art. 11 - Conservazione e gestione degli habitat naturali e seminaturali

1. La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale che caratterizza il territorio della Stazione del parco, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, dovranno essere perseguiti, in particolare, attraverso la tutela degli habitat naturali e habitat di specie, di interesse conservazionistico comunitario inclusi nell'Allegato I della direttiva 92/43/CEE "Habitat", censiti come presenti nel territorio della Stazione ed elencati nell'Allegato I, parte integrante delle presenti Norme.

2. Sono inoltre tutelati gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie di rilevante importanza, in quanto rari o unici a livello del sistema regionale delle aree protette o del Parco del Delta del Po, censiti come presenti nel territorio della Stazione ed elencati nella Relazione di Analisi del presente Piano.

3. Sono in particolare tutelati le dune e i dossi, in quanto elementi morfologico-documentali rilevanti per il territorio ferrarese, in tutte le loro forme e manifestazioni, in coerenza con quanto disposto dall'art. 20 del PTCP della provincia di Ferrara.

4. I siti designati come "Zone Speciali di Conservazione" (Z.S.C.) ai sensi dell'art. 4, c. 4, della direttiva 92/43/CEE, nonché le "Zone di Protezione Speciale" (Z.P.S.) di cui all'art. 4, c. 1 della direttiva 79/409/CEE "Uccelli", sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie ed opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie allo scopo emanate.

5. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 105 della L.R. n. 3/99 e dell'art. 4, c. 2, lett. B), della L.R. n. 11/88 come modificato dall'art. 109 della L.R. n. 3/99, provvede, con opportune misure stabilite dal Regolamento del parco, all'aggiornamento degli elenchi degli habitat presenti nel territorio della Stazione, nonché alla definizione del loro stato di conservazione e delle opportune misure di cui al precedente capoverso, con particolare riguardo agli aspetti evolutivi connessi al dinamismo dell'ambiente fluviale e costiero.

6. L'Ente di gestione provvede, anche in coordinamento ed in concorso con altri soggetti, ad individuare interventi da

realizzare in via prioritaria per la conservazione e gestione delle Z.S.C. e delle Z.P.S. nonché degli habitat e delle specie di rilevanza regionale e locale, con particolare attenzione per l'ambiente delle dune e dei dossi, anche attraverso la predisposizione di progetti eligibili a contributi comunitari.

Art. 12 - Tutela e gestione della flora spontanea e della vegetazione

1. Nel territorio del parco e del pre-parco è tutelato il patrimonio floristico e vegetazionale esistente con particolare riferimento alle entità floristiche di particolare interesse conservazionistico per rarità e vulnerabilità, nonché alle comunità vegetali connotate da particolare interesse fitogeografico, elevata rarità, grado di naturalità e vulnerabilità, così come indicate dai commi seguenti.

2. Nel territorio del parco e del pre-parco, oltre alle specie di cui alla L.R. n. 2/77, e a quelle della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (vedi Allegato II parte integrante delle presenti NdA) sono particolarmente protette le entità floristiche individuate dalla Relazione di Analisi al paragrafo 3.1 "Specie vegetali di interesse conservazionistico".

3. Nel territorio del parco e del pre-parco sono inoltre particolarmente protette le formazioni vegetali di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e quelle di rilevante interesse per il Parco, come elencate nella Relazione di Analisi.

4. Il Regolamento del Parco definirà puntualmente le misure di conservazione e gli interventi gestionali idonei a garantire la conservazione e l'ampliamento dell'areale distributivo delle specie e delle associazioni vegetali di cui ai c. 2 e 3.

5. Ulteriori specie, o comunità vegetali, la cui presenza venga rilevata con le attività di monitoraggio, o per cui l'attività di ricerca scientifica metta in evidenza la necessità di particolare tutela, in quanto di prioritaria importanza conservazionistica per la Stazione o per il parco, potranno essere aggiunte agli elenchi di cui ai precedenti c. 2 e 3, che potranno essere verificati e aggiornati con il Regolamento del parco.

6. E' vietato il taglio, il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di tutti gli esemplari appartenenti alle specie di cui al precedente c. 2; eventuali deroghe al divieto potranno essere autorizzate dall'Ente di gestione per scopi di ricerca scientifica o per interventi con finalità conservazionistiche.

7. Nel territorio del parco e del pre-parco, la raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea, o di loro parti, è in generale vietata; potrà avvenire, per impiego edule o officinale, in conformità alla normativa vigente e a quanto ulteriormente specificato dalle presenti Norme, secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco che indicherà le specie, i quantitativi consentiti, gli eventuali limiti temporali e le procedure autorizzative necessarie.

8. La raccolta dei funghi e di altri prodotti del sottobosco all'interno del Parco e del pre-parco potrà avvenire in conformità alle normative vigenti in materia e a quanto ulteriormente previsto e specificato dalle presenti Norme e dal Regolamento del Parco, in modo comunque da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente forestale e le sue componenti e da garantire la riproducibilità delle risorse da prelevarsi. Il Regolamento del Parco specificherà le specie e i quantitativi consentiti, nonché eventuali limiti temporali.

9. Il presente Piano tutela inoltre esemplari arborei e arbustivi di pregio, isolati o in gruppo, presenti nel territorio del parco e del pre-parco. Il pregio si riferisce sia al significato biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure al valore paesaggistico e scenico, al significato storico e culturale.

10. L'Ente di gestione avvierà un apposito programma di censimento di tali elementi di vegetazione di pregio, definendo, attraverso il Regolamento, le modalità di tutela, nonché le eventuali forme di incentivo utili per la realizzazione di interventi od attività di conservazione e salvaguardia.

11. Nel territorio del Parco, inoltre:

- è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, ad eccezione di quelle interessanti le coltivazioni agricole della zona e la normale tenuta di orti e giardini;
- il diserbo dei fossi e delle arginature dovrà svolgersi unicamente con mezzi meccanici, con specifiche modalità individuate dal Regolamento del parco e, in ogni caso, fino

all'approvazione del Regolamento stesso, con modalità atte a non danneggiare i siti di presenza delle specie e delle comunità particolarmente protette di cui al presente articolo;

- il Regolamento del Parco stabilirà quali siano le specie da impiegare prioritariamente, e quali quelle da escludere, negli interventi di ripristino;

- l'eventuale reinserimento di specie floristiche estinte, di particolare interesse conservazionistico per il Parco, dovrà avvenire secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco e da uno specifico progetto, che ne stabilirà le modalità attuative e che dovrà acquisire il parere del CTS

Art. 13 - Tutela e gestione della fauna selvatica

1. Indirizzi per la tutela e la gestione della fauna selvatica.

Il patrimonio faunistico della Stazione del parco è tutelato attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e misure di salvaguardia degli habitat che caratterizzano i siti di presenza e le nicchie potenzialmente idonee. Sono favoriti gli interventi che promuovono il mantenimento della diversità delle zoocenosi e di specifica protezione delle specie di interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della legge 157/92, nonché negli allegati delle Direttive europee 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", censiti come presenti nel territorio della Stazione ed elencati nell'Allegato II parte integrante delle presenti Nda.

Sono favoriti gli habitat e la tutela di tutte le specie minacciate o rare inserite nelle Liste Rosse dei diversi taxa.

Sono inoltre tutelate le specie di rilevante importanza, in quanto rare o uniche a livello del sistema regionale delle aree protette o del Parco del Delta del Po, censite come presenti nel territorio della Stazione ed elencate nella Relazione di Analisi del presente Piano.

Ulteriori specie, la cui presenza venga rilevata con le attività di monitoraggio, o per cui l'attività di ricerca scientifica metta in evidenza la necessità di particolare tutela, in quanto di prioritaria importanza conservazionistica per la Stazione o per il parco, potranno essere aggiunte agli elenchi indicati, che potranno essere aggiornati con il Regolamento del parco.

Costituisce obiettivo del Parco la eradicazione delle specie alloctone dannose, con particolare riferimento alla Nutria (Myocastor coypus) e al Siluro (Silurus glanis).

Specifici indirizzi per la tutela degli habitat della fauna legata agli ambienti acquatici sono forniti al successivo art. 15.

2. Prescrizioni generali per la protezione della fauna selvatica

Nelle zone di parco e di pre-parco è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare e disturbare volontariamente la fauna selvatica, raccogliere e distruggere uova e nidi con nidificazioni in atto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3 e all'art 21 e fatta eccezione per topi e ratti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze, e per la fauna ittica, di cui ai successivi commi 4 e 5. Sono inoltre ammessi interventi di controllo sulle popolazioni di invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole o della vegetazione, secondo gli indirizzi di cui all'art. 16.

La cattura di vertebrati e di invertebrati a scopo di ricerca scientifica, per attività didattiche o per esigenze gestionali è consentita solo se espressamente autorizzata dall'Ente Parco secondo le modalità previste nel Regolamento, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

Sono ammissibili interventi di contenimento di specie animali qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o ritenuti opportuni per necessità specifiche (malattie, danni, ecc.) previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, e dell'EdG del Parco sentito il Comitato Tecnico Scientifico del Parco.

Eventuali operazioni di reintroduzione di specie faunistiche estinte in tempi recenti e di particolare interesse conservazionistico per il Parco, dovranno avvenire secondo modalità stabilite dal Regolamento del Parco e da uno specifico progetto che ne stabilirà anche le modalità attuative e che dovrà acquisire il parere del CTS, nonché in conformità al Piano faunistico regionale e alle leggi vigenti.

Al fine di evitare il disturbo o l'uccisione di esemplari di fauna selvatica è vietato fare vagare i cani liberi nelle zone B e C di Parco. Nel pre-parco l'EdG potrà prevedere limitazioni per aree particolari o per periodi determinati anche attraverso il proprio Regolamento fatta eccezione per le esistenti attività di pastorizia e per l'attività venatoria, nei periodi e nei modi consentiti.

L'Ente di Gestione, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, potrà decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico, in particolare tra quelle di cui al precedente

comma 1. Tali misure potranno consistere in divieti temporanei alle attività ricreative, sportive ed economiche normalmente consentite. La durata del provvedimento dovrà essere determinata sulla base delle conoscenze del ciclo biologico degli animali da tutelare. Il Regolamento del Parco stabilirà i criteri per l'indennizzo nel caso le misure adottate prevedano modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto che comportino riduzioni di reddito.

3. Prescrizioni e indirizzi per l'esercizio dell'attività venatoria

Nelle zone B e C della Stazione è vietato l'esercizio venatorio, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente.

Nelle zone di pre-parco l'esercizio venatorio è ammesso, a norma di legge, in regime di caccia programmata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del parco nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui ai commi seguenti.

Nelle zone di pre-parco è vietato l'aumento e la estensione della pressione venatoria esistente alla data di approvazione del presente Piano di Stazione.

L'attività venatoria può essere esercitata con modalità che non risultino dannose per la conservazione della fauna e delle zoocenosi, in modo compatibile con le attività turistiche e ricreative svolte all'interno del parco e del pre-parco. La regolamentazione dell'attività venatoria dovrà perciò prevedere norme per quanto riguarda accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie cacciabili, con particolare attenzione alle necessità di tutela delle specie di cui al comma 1 del presente articolo.

La regolamentazione per la caccia dovrà avvenire nel rispetto dei criteri contenuti nelle leggi 394/91 e 157/92 e nelle L.R. 11/88 e 8/94 e s.m. favorendo comunque una prevalenza di esercizio per i residenti dei Comuni territorialmente interessati dal Parco; dovrà prevedere una densità venatoria attestata sui livelli più bassi tra quelli previsti dalla disciplina vigente in materia; dovrà tendenzialmente ridurre la pressione esistente nelle zone umide e, comunque, mantenere una fascia di divieto per l'esercizio venatorio da appostamento profonda non meno di ml 150 dal limite esterno delle zone B e C di parco.

L'attività venatoria anche alle specie migratrici dovrà attenersi al criterio della gestione venatoria attiva, regolando il calendario secondo l'andamento delle popolazioni, anche tramite eventuali sospensioni temporanee e limitazioni del carniere.

Nelle zone umide di Valle Bertuzzi, di foce Volano e, in particolare, nei canneti della Sacca di Goro ove è consentita la attività venatoria, dovranno essere previste zone di rifugio a scadenza annuale per garantire lo svernamento degli uccelli acquatici.

4. Indirizzi e prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva

Nell'ambito del parco e del pre-parco la pesca sportiva è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, quando non diversamente specificato dalle presenti NDA per le diverse "zone", secondo quanto previsto dal Regolamento del Parco, che dovrà prevedere norme specifiche per quanto concerne accessi, forme, mezzi, modalità, tempi, specie e porre particolare attenzione alla tutela delle specie di cui al precedente c.1.

E' vietata la immissione, o la reimmissione dopo la cattura, di specie ittiche alloctone in acque di qualsiasi tipo.

Per quanto riguarda le strutture fisse per la pesca con il bilancione e la bilancia, il Regolamento, fermo restando che il numero complessivo delle strutture presenti non potrà aumentare rispetto a quanto esistente alla data di approvazione del presente Piano, dovrà, fra l'altro, individuare le localizzazioni idonee e compatibili, definire la densità massima ammissibile, anche in diminuzione rispetto alla situazione esistente, precisare modalità di gestione delle aree di pertinenza nonché favorire, anche con incentivazioni, la cattura di specie dannose e/o infestanti quali il Siluro (Silurus glanis) e altre specie alloctone.

Il Regolamento dovrà inoltre provvedere ad indicare e precisare le modalità utili ad assicurare:

- maggiore tutela della Cheppia, mediante riduzione della pressione di pesca;
- maggiore tutela delle specie autoctone in declino, tra cui Storione, Anguilla, Tinca, Luccio, Pigo, Savetta;
- la limitazione o divieto di uso di esche vive potenzialmente in grado di ampliare gli areali di insediamento di specie alloctone (Pseudorasbora) e dell'uso come esche di specie di interesse conservazionistico quali il Cobite comune.

5. Indirizzi per l'esercizio della pesca professionale

Nell'ambito del parco e del pre-parco la pesca professionale è consentita, nel rispetto delle leggi vigenti, quando non diversamente specificato dalle presenti NDA per le diverse "zone", secondo quanto previsto dal Regolamento del Parco, che dovrà prevedere norme specifiche tese a limitare e mitigare eventuali impatti negativi su habitat e specie.

Il Regolamento dovrà dare opportuna regolamentazione anche alle attività di itticoltura e di raccolta dei molluschi.

6. Misure atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica

L'EdG può operare in collaborazione con il competente servizio provinciale al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere arrecati dalla fauna selvatica alle attività economiche. A tal fine potrà essere prevista anche la distribuzione di materiali per la difesa delle colture e degli impianti itticolli dai danni potenzialmente causati dalla fauna selvatica. Il Regolamento del Parco, dovrà precisare le modalità di realizzazione di tali interventi.

Art. 14 - Tutela e gestione delle aree boscate e arbustive

1. La gestione delle formazioni boscate e arbustive della Stazione, deve essere indirizzata a consentire la espressione delle potenzialità naturali della vegetazione autoctona locale. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di suolo e di idrologia.

A tal fine la gestione deve inoltre garantire: la tutela dei residui boschetti, macchie, siepi anche non individuate in zone specifiche; il mantenimento di alberi morti, malati o senescenti, caduti o schiantati ove non pericolosi per l'incolumità delle persone; la utilizzazione, nei rimboschimenti, di specie autoctone e tipiche dei luoghi. La conservazione delle cenosi forestali autoctone può essere ampliata alla conservazione delle pinete miste a Pinus pinea laddove le condizioni ambientali consentano lo sviluppo di tale specie.

2. I piani e programmi in materia di gestione forestale sono da sottoporre al parere di conformità di cui all'art. 9, comma 1 del presente Piano. Gli interventi di gestione forestale, che devono essere autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/81, devono essere sottoposti al nulla osta di cui all'art. 9, comma 2.

3. La principale formazione boscata compresa entro il perimetro della Stazione è rappresentata dal Bosco della Mesola, che è istituito come Riserva naturale dello Stato e come tale attualmente gestito dal C.F.S. L'Ente di gestione del Parco collabora, come previsto dalla legge istitutiva del Parco, attraverso l'attivazione degli strumenti previsti all'art. 8, fermo restando quanto previsto all'art. 32.

Art. 15 - Tutela delle acque e indirizzi per la gestione della rete dei corsi d'acqua

1. Il sistema dei fiumi, dei corsi d'acqua minori (canali, fossi) e delle raccolte d'acqua minori (stagni, maceri, tese per acquatici) rappresenta un ambiente strategico per la sopravvivenza di molte specie.

2. Per assicurare la migliore tutela di questi particolari habitat, la conservazione della flora e della fauna, nonché il ripristino e la riqualificazione delle parti degradate e artificializzate, i soggetti pubblici e privati che operano la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi ambiti, o che ne fanno uso legittimo, dovranno riorientare le proprie modalità di gestione e le proprie capacità di progettazione sugli indirizzi di cui ai seguenti commi, che verranno opportunamente dettagliati dal Regolamento del Parco.

3. Devono essere evitate le azioni di minaccia o danno diretto alle specie dimoranti nei corsi d'acqua, ed in particolare:

- gli sfalci degli argini, il diserbo meccanico e lo sfangamento secondo le limitazioni che saranno stabilite dal Regolamento;
- l'uso di diserbanti chimici;
- la tombatura di sezioni o tronchi di canale, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela della pubblica incolumità;
- la distruzione delle piccole zone umide quali maceri, stagni, residui vallivi;
- la messa in secca del corso d'acqua senza preventivo recupero del materiale ittico.

4. L'Ente Parco, anche con propri interventi mirati, favorirà la diminuzione delle captazioni idriche in periodo estivo, per garantire, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, un deflusso minimo vitale che permetta la risalita a scopo riproduttivo e la sopravvivenza delle comunità ittiche e dell'erpetofauna, nonché il mantenimento o la ricostruzione di ambiti inondati marginali al corso d'acqua, ma ad esso collegati, e di bacini perfluviali palustri indispensabili per la riproduzione di molte specie, tra cui alcune di interesse alieutico e in diminuzione.

5. Gli interventi per la gestione della rete idrica da parte dei Soggetti competenti devono, nei limiti dati dal rispetto delle esigenze istituzionali, della migliore operatività e

della sicurezza idraulica, tutelare la vegetazione ripariale e mantenere l'assetto naturale delle rive e delle scarpate, al fine di favorire la nidificazione di Martin pescatore (Alcedo atthis), Gruccione (Merops apiaster) e Topino (Riparia riparia), creare idonee rampe di risalita negli sbarramenti fluviali per garantire la possibilità di risalita alle specie ittiche migratrici.

I progetti di intervento di manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere redatti secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla delibera della Giunta regionale n. 3939 del 6 settembre 1994.

6. In generale, nel sistema delle acque superficiali della Stazione, l'Ente Parco e i soggetti pubblici e privati interessati opereranno per migliorare la qualità delle acque, diminuire gli inquinanti anche mediante la realizzazione di bacini di fito-depurazione in aree precedentemente non umide, mantenere abbondante vegetazione sommersa ed elofitica, preservare nei limiti del possibile la morfologia dei fondali e delle sponde, mantenere abbondante vegetazione alofitica nelle aree marginali e nei tronchi idraulici maggiormente interessati dalla presenza di specie alieutiche in declino.

Art. 16 - Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole

1. Il presente Piano tutela il paesaggio agrario del parco e del pre-parco, con particolare riguardo alle zone di appoderamento più antico, in quanto significativo prodotto storico della azione antropica e in quanto costituito da ambienti ad alta biodiversità e di grande interesse ecologico.

2. Le azioni dell'EdG saranno rivolte: alla tutela e conservazione di tale paesaggio agrario, attraverso la promozione ed incentivazione di attività agricole sostenibili e compatibili con la conservazione e la valorizzazione degli assetti paesaggistici tradizionali; alla promozione di interventi di conservazione e ripristino degli elementi che li caratterizzano (siepi, filari e piantate) e di interventi di recupero e qualificazione di aree degradate, nonché alla tutela di elementi di valore eccezionale.

In tal senso l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali dalle quali dipende.

Saranno sviluppate, tra le altre, azioni di:

- incentivazione dell'agricoltura estensiva e di forme di agricoltura sostenibile, anche attraverso l'attuazione di progetti pilota di riconversione produttiva e colturale;
- tutela e incentivazione di coltivazioni tradizionali, quali risicoltura e canapa;
- mantenimento e ripristino di elementi del paesaggio agrario tradizionale, quali siepi, alberi isolati, aree incolte marginali con macchie arbustive su dune fossili, prati, canneti asciutti;
- censimento di alberi e filari che per dimensioni o collocazione rappresentino elementi notevoli di importanza paesaggistica;
- tendenziale mantenimento dei tradizionali sistemi di drenaggio con canalette di scolo e irrigazione e limitazioni alla realizzazione di irrigazione e drenaggio sotterraneo;
- valorizzazione dei prodotti alimentari tipici e di promozione della certificazione di qualità;
- promozione di azioni di diffusione delle conoscenze e di sensibilizzazione.

3. La realizzazione dei ripristini naturalistici in aree agricole deve tendere a ricreare l'assetto dei luoghi, precedente alle bonifiche e alle trasformazioni agricole, tenendo conto della pedologia e dell'idrologia dei siti, secondo gli indirizzi tracciati nel presente Piano, e le più puntuali indicazioni che potranno essere stabilite dal Regolamento del Parco.

Art. 17 - Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando eventuali specificazioni a livello di singola zona, sono consentiti nel rispetto delle disposizioni dettate dal vigente PTCP della provincia di Ferrara.

Il parco potrà promuovere attività di formazione e divulgazione per sviluppare e diffondere metodi e criteri idonei a conciliare le esigenze dell'intervento edilizio con quelle del mantenimento e dello sviluppo dell'ambiente."

L'art.13, con le precisazioni di seguito specificate, diventa:

"Art.18 - Reti di telecomunicazione e di distribuzione dell'energia e dei servizi"

Comma 1: le parole "aree di Parco" sono sostituite da "zone B, C e PP ad elevata tutela naturalistica (PP.MAR, PP.SMT, PP.UMI)"; i due brani dalle parole "fatta eccezione" a "zone urbanizzate" vengono soppressi, in quanto norme relative alle zone urbanizzate, già escluse dall'applicazione delle norme di piano; la parola "matriali" è da leggersi "materiali"; le parole "dovranno essere esplicitamente autorizzate" vengono sostituite con "devono ottenere il preventivo nulla osta".

Comma 2: la parola "limtazioni" è da leggersi "limitazioni".

Comma 3: le parole "previo parere vincolante" vengono sostituite con "previo rilascio di nulla osta".

Comma 4: la parola "permante" è da leggersi "permanente"

L'art. 15, "Impianti segnaletici ed installazioni pubblicitarie" diventa Art. 19, con le precisazioni ai commi 2 e 3 di seguito descritte.

Il comma 2 diventa: "Nelle zone B e C e di pre-parco a maggiore tutela naturalistica PP.MAR, PP.SMT, PP.UMI la collocazione di cartelli e indicazioni segnaletiche diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale avverrà a cura dell'Ente parco, nel rispetto delle norme e prescrizioni vigenti, atte a garantire l'omogeneità dell'immagine nel sistema delle aree protette regionali".

Al comma 3 dopo la parola iniziale "Nelle" va inserita la parola "rimanenti".

"Art.20 - Tutela e valorizzazione delle attività artigianali, dell'agricoltura tradizionale e dei prodotti tipici

1. L'Ente di gestione:

- favorisce la valorizzazione delle attività tradizionali di tipo artigianale e agricolo, in particolare legate alla coltivazione e lavorazione di materiali e prodotti tipici;
- promuove la valorizzazione delle produzioni locali tipiche artigianali, enogastronomiche, agricole, ecc;
- promuove attività di recupero dei materiali e degli, usi legati alle tradizioni e alla cultura locale e alla loro diffusione."

L'attività di ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio pur se costantemente richiamata nella Relazione di Analisi, non è stata prevista nelle presenti NdA.

Pertanto, tenendo conto anche di attività e accordi già in essere è necessario, per dare il giusto rilievo e formalizzazione a tale importante attività, introdurre il seguente nuovo articolo:

"Art.21- Ricerca scientifica, sperimentazione e monitoraggio

1. Al fine del controllo dinamico degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e conservazione all'interno dell'area protetta, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e al fine di fornirsi degli strumenti necessari ad una adeguata informazione sulle attività svolte, l'Ente di gestione promuove e partecipa ad attività di ricerca, sperimentazione e monitoraggio ambientale, anche in coordinamento, in concorso e in collaborazione con altri soggetti, strutture o enti di ricerca, utilizzando gli strumenti di cui all'art.8 per la regolazione dei reciproci rapporti.

2. La realizzazione del sistema di monitoraggio rappresenta un fondamentale intervento per l'attuazione dei Piani di stazione del parco, e come tale verrà prevista e definita in modo puntuale nel Programma di Sviluppo; le azioni di monitoraggio saranno tendenzialmente inquadrate in un unico sistema organizzato per diversi tematismi:

- monitoraggio permanente delle condizioni fisiche e delle variazioni climatiche;
- monitoraggio finalizzato ad una conoscenza specifica dei differenti habitat;
- monitoraggio delle specie, con particolare riguardo per le specie di particolare interesse e per quelle in condizioni critiche;
- monitoraggio delle modalità di fruizione antropica del territorio protetto.

Le azioni di monitoraggio dovranno essere condotte con metodologie a basso impatto ambientale, favorendo l'utilizzazione di bioindicatori.

3. I risultati delle azioni di cui al presente articolo potranno indicare all'Ente di gestione l'opportunità di adottare misure di disciplina da inserire nel Regolamento del parco e/o di segnalare agli enti preposti la necessità di adottare provvedimenti straordinari anche di durata temporale limitata nel caso ciò sia necessario per la migliore tutela e conservazione del patrimonio naturale o per garantire la sicurezza dei visitatori e la tutela della salute."

Con riferimento all'indice riorganizzato come precedentemente indicato, si introduce al Titolo II il Capo II, che contiene

gli articoli relativi al perimetro della Stazione e all'articolazione del territorio in zone.

Detto Capo II comprende gli articoli di nuova numerazione da 22 a 26, riguardanti le diverse zone di parco, in cui confluiscono i contenuti dei proposti articoli da 5 a 9.

Facendo riferimento in particolare ai singoli articoli, all'art. 5 "Il perimetro di Stazione", la formulazione del comma 1 non è accettabile in quanto il perimetro definitivo della Stazione deve essere individuato sulla base delle valutazioni previste dalla legge; pertanto il comma viene eliminato.

Il contenuto del comma 2, deve essere rivisto ed integrato alla luce delle modifiche apportate alla L.R. 11/88 dalla citata L.R. 3/99.

L'ultimo paragrafo del comma 3 contiene modalità e condizioni per futuri ampliamenti del perimetro di Stazione ad aree agricole; tale contenuto non risulta tra i compiti e le possibilità del Piano, pertanto il paragrafo viene eliminato dalle parole "L'Ente Parco" a "parchi regionali".

Pertanto, in coerenza con quanto sopra considerato e con le modifiche apportate al proposto art. 6, viene introdotto il Capo II e titolo e contenuto dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 vengono modificati secondo quanto di seguito indicato; di conseguenza il comma 4. del proposto art. 5 diventa comma 3 dell'art. 22, col medesimo contenuto.

"Capo II - Perimetrazione e zonizzazione

Art. 22 - Perimetro di Stazione e articolazione del territorio in zone

1. Il presente Piano territoriale della Stazione Volano-Mesola-Goro, sulla base delle analisi effettuate e relative a tutto il territorio compreso nel perimetro istitutivo:

- determina il perimetro di Stazione apportando modifiche al perimetro riportato nelle cartografie allegate alla legge istitutiva del Parco, avvalendosi delle prerogative assegnategli dalla legislazione regionale vigente in materia;
- individua quali zone, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11/88, le seguenti: zone "B" di protezione generale; zone "C" di protezione ambientale; zone "PP" di pre-parco.

Ogni zona è ripartita, in base alle diverse caratteristiche fisico-ambientali, in sottozone, talora ulteriormente suddivise in zone omogenee al fine di articolare adeguatamente la normativa.

2. Entro il perimetro della Stazione è ricompreso anche il territorio delle attuali Riserve Naturali dello Stato, per le quali vale quanto previsto al successivo art. 32 delle presenti Norme."

L'articolo 6 "Le zone di parco" contiene una valutazione generale, ricorrente nel testo delle NdA, che non trova riscontro nel dettato di legge, individuando quale ambito di competenza dell'Ente di gestione, nonché come ambito di applicazione del Regolamento, le sole zone di parco. Come già richiamato relativamente ad altri articoli, questa interpretazione deve essere rettificata, in quanto non conforme alla legge.

Per quanto riguarda le ulteriori ripartizioni delle "zone" (come già richiamato all'inizio delle Norme di attuazione paragrafo III): le zone sono aree territoriali omogenee in cui si prevede l'applicazione di norme comuni. All'interno delle zone di legge il Piano prevede, conformemente alle richieste regionali, la individuazione di sottozone (II° livello-sigla di tre lettere maiuscole) in grado di rappresentare le diversità ambientali e di uso del territorio. Il Piano prevede inoltre ulteriori articolazioni di tali sottozone sulla base di localizzazioni geografiche alle quali tuttavia non sempre corrispondono specificità normative.

Si ritiene, invece, che anche l'articolazione di terzo livello (lettera minuscola seguita da punto), quando necessaria, debba identificare aree omogenee alle quali applicare una medesima normativa, mentre appare necessario introdurre il riferimento alla corrispondente area geografica, che viene inserito nella descrizione delle sottozone.

Le aree di limitata estensione incluse nelle sottozone, a cui applicare specifiche norme o vincoli, potranno essere indicate con un numero progressivo preceduto da una barra.

Tutte le classificazioni effettuate dal Piano vengono pertanto adeguate a questo metodo e le modifiche corrispondenti vengono introdotte nelle Norme di cui agli articoli successivi e nelle Tavv. P2 in scala 1:10.000.

Inoltre, il titolo dell'articolo è inadeguato a rappresentare la maggior parte del suo contenuto (commi da 2 a 8), concernente norme comuni che vanno riferite anche alle zone di pre-parco; pertanto, in coerenza con le modifiche precedentemente apportate, il contenuto, rettificato, del comma 1 è stato inserito nell'art. 22, mentre il contenuto dei commi da 2 a 8 è confluito negli articoli introdotti al precedente capo I del Titolo II.

Il dettato dell'articolo art. 7 "Zone B di protezione generale" viene riorganizzato al fine di rendere maggiormente omogeneo, semplice e chiaro il contenuto normativo riferibile all'intera zona e alle specifiche sottozone individuate; il contenuto normativo viene integrato con indicazioni gestionali e di conservazione dei siti, richieste dal parere regionale ed estrapolate dalla documentazione di Analisi, anche in riferimento alle aree reinserite in zona B, come motivato e dettagliato al precedente cap. II) Perimetrazione e zonizzazione.

Inoltre, in particolare la sottozona B.DUN (scanni e barene esterni a bacini vallivi), regolamentata dalle norme di piano, non è stata individuata sulle cartografie; dato che non risultano presenti zone attribuibili a tale sottozona si eliminano i relativi riferimenti e l'intero comma 11.

Le sottozone B.FOR e B.PIN vengono accorpate in una unica B.BOS, in quanto soggetti ad analoga normativa; viceversa, in coerenza con la classificazione adottata, si suddivide l'articolazione normativa di B.DOL e di B.SMT in due diversi commi.

Si apportano, sulle Tavv. P2, le correzioni cartografiche relative alla identificazione di una ulteriore sottozona B.DOL e alla classificazione in B.FLU di aree derivanti dalla rettifica del perimetro della Riserva Naturale dello Stato "Po di Volano".

Per l'area che comprende Torre della Finanza, i Canneti della Peschiera e dintorni, si prevede la redazione di uno specifico Progetto di intervento particolareggiato di iniziativa del Parco (v. art. 26).

L'articolo diventa:

"Art. 23 - Zone B di protezione generale

1. Le zone B di protezione generale oggetto delle tutele di cui al presente articolo, unitamente alle Riserve Naturali dello Stato, costituiscono il sistema ambientale portante della Stazione Volano-Mesola-Goro del Parco Regionale del Delta del Po, rappresentando l'insieme delle aree a maggior pregio naturalistico, contenenti gli elementi di maggiore importanza conservazionistica; la perimetrazione delle zone di protezione generale riguarda ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica, divisi in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento per le quali il presente Piano, ferme restando le altre direttive ed indirizzi dettati dalle presenti Norme, esprime indicazioni normative specifiche ai successivi commi.

2. In tutte le zone B sono vietati:

- la caccia e il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3;
- il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, salvo quanto previsto per le sottozone B.BOS, B.SMT e B.AGR;
- l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, salvo che per le attività previste al successivo comma 3;
- l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, fatto salvo quanto diversamente specificato per singole sottozone;
- la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto specificato al successivo comma 3 e nelle norme delle diverse sottozone;
- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;
- l'allestimento anche temporaneo di attendamenti e campeggi, l'accensione di fuochi all'aperto, il sorvolo con veicoli a motore;
- far vagare i cani liberi (v. art. 13, c. 2).

3. In tutte le zone B sono consentite, previa acquisizione del parere o nulla osta dell'EdG:

- attività direttamente finalizzate alla tutela e ripristino dell'ambiente e del paesaggio;
- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente parco;
- attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale;
- attività di ricerca scientifica e monitoraggio, compatibili con le finalità del parco;
- attività di osservazione scientifica e per fini didattici, come disciplinata dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano, come disciplinati dal Regolamento del Parco e le attrezzature connesse;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.

4. Sulla base della specifica morfologia dominante le zone B sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

B.BOS - aree boscate (boschi termofili od igrofilo, pinete);

B.DOL - bacini d'acqua dolce;

B.SMT - bacini vallivi d'acqua salmastra;

B.MAR - zone marine confinate e/o a debole ricambio;

B.PAL - relitti palustri;

B.FLU - ambiti fluviali, golene e isole fluviali;

B.AGR - zone marginali coltivate.

La perimetrazione delle zone B di protezione generale è riportata nelle Tavv. P2 del presente Piano, redatte nel rapporto di scala 1:10.000, ed è descritta nell'Appendice A/2, parte integrante delle presenti Norme.

5. Le aree incluse nelle sottozone di cui ai successivi commi sono indicate come prioritarie per l'assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle azioni indicate come da favorire.

6. La sottozona B.BOS comprende le aree boscate denominate Bosco Spada (bosco mesoigrofilo di latifoglie, ampliato da recenti rimboschimenti), bosco di Santa Giustina (o della Fasanara), Pineta Panfilia, Pinete di Mesola (Motte del Fondo e Ribaldessa), Pinete del Dossone Nord e del Dossone Sud.

6.1 In tali aree sono inoltre vietati:

a) la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade;

b) l'alterazione dell'ecosistema boschivo;

c) la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili.

6.2 Nelle stesse aree sono consentite:

a) la ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, secondo la categoria di intervento indicata dallo strumento urbanistico comunale; gli immobili della Cartiera presenti nelle Pinete di Mesola potranno essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ampliamento solo se finalizzato all'adeguamento degli impianti alle norme di legge. Gli interventi dovranno garantire l'assenza di danni ambientali, non dovranno comportare l'abbattimento di alberi e potranno interessare esclusivamente le aree di pertinenza;

- b) i cambi di destinazione d'uso degli immobili, solo se funzionali al raggiungimento delle finalità del parco;
- c) la manutenzione della viabilità carrabile esistente, con allargamento della sede stradale esclusivamente per realizzazione di piste ciclabili o percorsi pedonali protetti, restando comunque vietata l'asfaltatura delle strade bianche;
- d) gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico e di rimboschimento sulla base degli indirizzi espressi all'art. 14, nonché di reinserimento di specie vegetali ed animali autoctone, alle condizioni descritte agli artt. 12 e 13;
- e) fermo restando l'indirizzo prevalente volto allo spostamento all'esterno degli ambiti forestati, quando tecnicamente possibile, delle reti e linee tecnologiche esistenti alla data di approvazione del presente Piano, è ammessa la loro manutenzione previa definizione d'intesa con l'Ente Parco delle contestuali misure da adottare per la tutela e/o il ripristino degli ambienti interessati.

6.3 Possono essere consentite, nel rispetto delle finalità della sottozona, attività di raccolta degli strobili di *Pinus sp.pl.* e/o di prodotti del sottobosco individuati dal Regolamento del Parco in aree e secondo modalità e tempi stabiliti dal Regolamento stesso.

7. Le sottozone B.DOL comprendono il Laghetto del Fondo, stagno d'acqua dolce interno alle Pinete di Mesola, e lo stagno di Torre Abate, bacino di acqua dolce circostante il manufatto da cui prende il nome. In considerazione della particolare rilevanza e della rarità di questo ambiente nella Stazione, sono vietati gli interventi di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi.

8. La sottozona B.SMT comprende una parte (anello perimetrale interrotto a sud) della Valle Bertuzzi, valle salmastra da pesca, nonché le Valli Cannevié-Porticino, valli relitte salmastre, e gli stagni limitrofi.

8.1 In tali aree, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.2, sono vietati interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, compresi l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene.

8.2. Nelle stesse aree sono consentiti:

- a) il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e

ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo, purché inseriti in una programmazione generale e previa acquisizione del parere di conformità del Parco;

- b) la manutenzione dei canali principali e sublagunari, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato nel rispetto dell'assetto geomorfologico dei luoghi nonché della vegetazione presente, previo nulla osta dell'EdG;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro e risanamento conservativo degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua e alla piscicoltura;
- d) l'esercizio degli impianti di piscicoltura esistenti;
- e) la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino (quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore), di opere di sistemazione e difesa idraulica e di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, purché finalizzati alla vivificazione e al mantenimento delle condizioni trofiche, inseriti in programmi generali e previa acquisizione del parere di conformità del Parco;
- f) per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di piscicoltura, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano la prosecuzione dei metodi tradizionali di allevamento e di prelievo del pescato, nonché l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;
- g) la raccolta di macroalghe e le normali operazioni di sfalcio meccanico delle sponde arginali perimetrali, nel rispetto degli indirizzi del presente Piano e di quanto previsto in proposito dal Regolamento.

9. La sottozona B.MAR comprende zone marine a debole ricambio idrico collocate all'estremità orientale della Sacca di Goro e nella zona antistante il Bosco della Mesola.

In tali aree sono consentiti:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere per la difesa dal mare realizzate dalle autorità idrauliche competenti, previa acquisizione del nulla osta del Parco;
- b) la manutenzione dei canali principali e sublagunari per il mantenimento delle condizioni trofiche ottimali, compreso lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato nel rispetto dell'assetto geomorfologico dei luoghi nonché della vegetazione presente, previo nulla osta dell'EdG;

c) il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi e dei fondali soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti da manutenzione e ripristino dei canali sublagunari, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo.

10. Nella sottozona B.PAL sono compresi i Canneti della Peschiera (Foce del Po di Volano) e l'area umida di Taglio della Falce. In considerazione della particolare rilevanza di questo ambiente nella Stazione, fatta eccezione per le eventuali realizzazioni promosse dall'Ente Parco conseguenti l'approvazione del PdIP che si prevede di redigere per l'area, sono vietati gli interventi di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi.

11. La sottozona B.FLU comprende le aste fluviali del Po di Goro e del Po di Volano, e i rispettivi argini, golene e isole fluviali, dal confine di Stazione alla Foce, nonché la zona umida formatasi in corrispondenza della vecchia foce del Po di Volano. La normativa prevista per queste aree, come definita dal PTCP della Provincia di Ferrara, è finalizzata a garantire: le condizioni di sicurezza idraulica, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

11.1 In tali aree sono quindi vietate:

- a) le trasformazioni dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto successivamente;
- b) le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per una ampiezza di ml 10 dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente.

11.2 Nelle stesse aree sono consentiti:

- a) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica; in particolare vanno favoriti gli interventi di sostituzione delle coltivazioni erbacee e pioppicole, e il ripristino delle condizioni per lo sviluppo di canneti, tifeti e cariceti;

- b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data del 29 giugno 1989 (come previsto dall'art. 18 del citato PTCP), nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazione, di difesa idraulica e simili e le relative attività di esercizio e manutenzione;
- c) lo stoccaggio temporaneo di materiali derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dall'Autorità idraulica competente;
- d) il mantenimento, la ristrutturazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Gli interventi dovranno essere realizzati in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde.

12. Le sottozone B.AGR, sono costituite da aree marginali coltivate di proprietà privata, comprese tra le Valli Cannevié-Porticino e i Canneti della Peschiera di Foce Volano, già di proprietà pubblica presenti in località Volano. Queste aree sono individuate come prioritarie per l'acquisizione al patrimonio pubblico (vedi art. 33) in quanto se ne prevede la rinaturalizzazione finalizzata alla ricostruzione della continuità tra gli ambienti naturali contigui; in particolare si prevede la redazione di uno specifico PdIP dell'intero ambito (vedi art. 26).

In tali aree è consentito il proseguimento delle attività agricole già in essere, fatti salvi i divieti di modifica dello stato fisico dei luoghi, di estirpazione delle essenze arboree ed arbustive spontanee esistenti, di introduzione di nuove coltivazioni legnose arboree.

Nelle stesse aree sono favorite le pratiche di fertilizzazione con concimi di origine naturale e quelle di difesa antiparassitaria attraverso l'impiego di tecniche e di prodotti previsti dalle normative per la lotta integrata."

Per quanto riguarda l'art. 8 "Zone C di protezione ambientale", si apportano modifiche alle delimitazioni e classificazioni delle sottozone nell'area circostante il Lago delle Nazioni, anche a seguito della perimetrazione effettuata ex novo delle aree urbanizzate (vedi art. 3) ed in risposta alle osservazioni pervenute.

Viene individuata una ulteriore sottozona C.UMI (area di ex cava a sud di Valle Bertuzzi).

Come già richiamato al precedente paragrafo II con riferimento alle modifiche cartografiche, il Piano individua due ambiti (vedi commi 16 e 17), da sottoporre a pianificazione particolareggiata, identificati come sottozona C.PART.1 "Nazioni" e C.PART.2 "Pomposa".

In particolare per quanto riguarda la sottozona C.PART.1 "Nazioni", destinata a strutture di servizio, non si ritiene necessaria la redazione di Piano particolareggiato, ma sufficiente l'espressione di indirizzi alla pianificazione comunale riportati espressamente per l'area che viene riclassificata come C.URB.b.

Per quanto riguarda la sottozona C.PART.2 "Pomposa", il cui perimetro viene completato sulle Tavv. P2 a correzione di errore materiale, preso atto dell'attuale stato dell'area e del fatto che una serie di opere di iniziativa pubblica sono già state realizzate e che quanto rimane è in parte assimilabile alle contigue aree agricole e in parte di più specifico interesse per l'EdG del parco, appare più idoneo lo strumento della progettazione particolareggiata di iniziativa del Parco.

E' inoltre opportuno redigere un PdIP di iniziativa del Parco anche per ulteriori due aree classificate in parte come C.AGR.b e PP.AGR.b ("Paleoalveo del Po di Volano") e C.AGR.c/1 ("Area tra Valle Bertuzzi e strada comunale Acciaioli"). Finalità e indirizzi dei PdIP individuati sono indicati all'art. 26.

Il dettato dell'articolo viene riorganizzato al fine di rendere maggiormente omogeneo, semplice e chiaro il contenuto normativo riferibile all'intera zona e alle specifiche sottozone individuate; il contenuto normativo viene integrato con indicazioni gestionali e di conservazione dei siti, richieste dal parere regionale ed estrapolate dalla documentazione di Analisi, anche in riferimento alle aree reinserite in zona C, come motivato e dettagliato al precedente paragrafo II) "Perimetrazione e zonizzazione" e adeguato in conformità alle decisioni relative alla codifica dell'articolazione in sottozone descritte in commento all'ex art.6; vengono apportate le necessarie modifiche cartografiche e di sigla sulle Tavv. P2 e nel presente articolo delle NdA.

In conseguenza di quanto sopra considerato, l'articolo diviene:

"Art. 24 - Zone C di protezione ambientale

1. Le zone C di protezione ambientale, oggetto delle tutele di cui al presente articolo, sono costituite sia da ambienti

naturali tradizionalmente utilizzati per attività ricreative, sia da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli, ma collocate in prossimità di aree di protezione generale e come tali soggette a politiche di valorizzazione ed ampliamento degli ambienti naturali in attuazione del presente Piano di Stazione, sia da vaste aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico del Delta emiliano; per tali aree si persegue l'obiettivo di una riqualificazione ecologica complessiva da ottenersi attraverso la esecuzione di interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica.

2. In tutte le zone C sono vietati:

- la caccia e il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 3;
- il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, salvo quanto previsto per le sottozone C.AGR;
- l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, salvo che per le attività previste al successivo comma 3;
- l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonchè di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, fatto salvo quanto diversamente specificato per singole sottozone;
- l'apertura di nuove strade e sentieri e l'asfaltatura delle strade bianche;
- la circolazione veicolare in percorsi fuoristrada, ad eccezione dei mezzi agricoli, di soccorso e per la vigilanza;
- la libera circolazione dei cani;
- l'allestimento anche temporaneo di attendamenti e campeggi, l'accensione di fuochi all'aperto, il sorvolo con veicoli a motore.

3. In tutte le zone C sono consentite, previa acquisizione del parere o del nulla osta dell'EdG:

- attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento dell'assetto naturalistico, di valorizzazione ambientale e paesistica, ecc.);
- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente parco;
- attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale;
- attività di ricerca scientifica e monitoraggio, compatibili con le finalità del parco;

- attività di osservazione scientifica e per fini didattici, come disciplinata dal Regolamento del Parco;
- la realizzazione o adeguamento funzionale dei percorsi previsti dal presente Piano secondo le modalità previste per l'unità di paesaggio n. 9 "delle dune" del PTCP della Provincia di Ferrara, nel rispetto di indirizzi, direttive e prescrizioni del presente Piano;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, sui percorsi previsti dal presente Piano come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e secondo quanto previsto per le singole sottozone;
- le costruzioni e le trasformazioni edilizie compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del parco e delle attività consentite, salvo quanto specificato nelle norme delle diverse sottozone.

4. Sulla base della specifica morfologia dominante, le zone C sono articolate nelle seguenti 7 sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

- C.AGR.a - aree agricole di vecchio impianto,
- C.AGR.b - aree agricole di bonifica recente,
- C.AGR.c - aree agricole di costa con connotazioni turistico ricreative,
- C.AGR.d - aree agricole in fase di rinaturalizzazione,
- C.URB - aree di interesse urbano,
- C.UMI - bacini d'acqua dolce con connotazioni turistico ricreative,
- C.SPG - aree litoranee di spiaggia.

La perimetrazione delle sottozone C di protezione ambientale è riportata nelle Tavv. P2 del presente Piano, redatte nel rapporto di scala 1:10.000, ed è descritta nell'Appendice A/3, parte integrante delle presenti Norme.

5. Le aree incluse nelle sottozone di cui ai successivi commi sono indicate come prioritarie per l'assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle azioni indicate come da favorire.

6. Nelle sottozone C.AGR.a, C.AGR.b e C.AGR.c sono consentite:

- a) la prosecuzione delle attività agricole e zootecniche non intensive, secondo gli indirizzi generali di cui all'art. 16 e secondo quelli più specifici dettati per ogni singola

sottozona, come eventualmente disciplinati dal Regolamento.

Nel caso di uso di sistemi di protezione temporanea (teli in polietilene e in triacetato, o analoghi) giustificato da corrette pratiche agronomiche, il coltivatore dovrà comunicare preventivamente all'Ente Parco la modalità e il luogo di smaltimento dei materiali usati.

b) le attività di agriturismo e di turismo rurale.

7. La sottozona C.AGR.a comprende le aree agricole di più vecchio impianto e in particolare: le aree limitrofe alla Pineta di Santa Giustina e alla RNS del Bosco della Mesola (sul lato nord e nel comprensorio della Goara); le aree comprese tra il Po di Goro e il Canal Bianco; altre aree, di più limitata estensione, localizzate a nord e a sud del Po di Volano e tra Pomposa e il Bosco Spada (queste ultime da sottoporre a PdIP, vedi art. 26).

In tali aree, oltre a quanto previsto al c.2, è vietata la coltivazione delle aree confinanti con ambiti boscati, per una fascia di almeno 5 metri dal limite del bosco; il Regolamento stabilirà i termini del dovuto indennizzo e le modalità di gestione di tali "fasce di rispetto".

Sono favorite le azioni di ricostruzione degli ecosistemi boschivi lungo i cordoni dunosi e l'incremento della vegetazione autoctona nelle aree limitrofe ai boschi esistenti.

8. La sottozona C.AGR.b comprende aree agricole di più recente bonifica e in particolare: aree limitrofe al Boscone della Mesola, nel comprensorio dell'ex Valle Falce; aree nel comprensorio dell'ex Valle Giralda; aree agricole limitrofe alle sponde sinistra e destra del Po di Volano fra le quali parte del Paleoalveo del Po di Volano, per il quale si prevede la realizzazione di uno specifico PdIP (vedi art. 26).

In tali aree, ferme restando le limitazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere favorite le azioni di ricostruzione del paesaggio, di creazione di collegamenti paesaggistici ed ecologici, di incremento di ambienti idonei alla connessione dei sistemi idrologici. In particolare saranno favorite le azioni di incremento delle aree boscate nelle aree a ridosso di quelle esistenti e le azioni di aumento delle zone ad allagamento permanente o temporaneo nel comprensorio di Valle Giralda. Per le aree da sottoporre a PdIP, valgono gli indirizzi di cui all'art. 26.

9. La sottozona C.AGR.c comprende aree agricole di costa con connotazioni turistico ricreative e in particolare aree ad ovest del Lago delle Nazioni.

In tali aree, ferma restando la possibilità della prosecuzione delle attività agricole in essere, alle condizioni di cui ai precedenti commi, potranno essere collocate attività ricreative e sportive all'aria aperta connesse alla riqualificazione e alla differenziazione dell'offerta turistica stagionale del comparto nord dei Lidi di Comacchio.

Non potrà essere consentita la realizzazione di nuovi edifici, né la impermeabilizzazione dei suoli e dovrà essere promossa la ricomposizione di un ambito paesaggistico tipico della costa, con particolare riguardo alla diversificazione dell'andamento planimetrico dei suoli ed all'aumento della copertura vegetazionale, arbustiva e d'alto fusto. Le infrastrutture di servizio agli impianti sportivi e ricreativi, nonché le aree di parcheggio e sosta necessarie al loro corretto funzionamento, dovranno comunque essere collocate all'esterno dell'ambito in questione.

Per i fini di cui sopra, l'ambito è dichiarato prioritario per gli interventi di sperimentazione di strutture compatibili con l'ambiente costiero locale e/o di analoga tipologia.

Per l'area C.AGR.c/1 (Area tra Valle Bertuzzi e strada comunale Acciaioli) valgono gli indirizzi di cui all'art. 26.

10. La sottozona C.AGR.d comprende aree agricole in fase di rinaturalizzazione collocate ad est e a nord-est del Lago delle Nazioni.

In tali aree sono consentiti esclusivamente interventi volti a perseguire la ricomposizione dell'ambiente tra il lago e l'arenile. In particolare vengono individuati cartograficamente due subambiti: uno, indicato come d/1, nel quale sono da favorire interventi di rimboschimento con specie autoctone idonee che saranno indicate dal Parco, l'altro, indicato come d/2, caratterizzato dalla presenza di elementi vegetazionali di pregio naturalistico molto elevato, quali i prati salmastri a Juncus maritimus e a Juncus acutus, nei quali sono consentite esclusivamente le attività di studio e di ricerca e interventi per la tutela delle associazioni vegetazionali di pregio sopraindicate. Detti subambiti d/1 e d/2 non potranno in alcun modo essere interessati dalla realizzazione di nuove costruzioni, né da interventi che comportino impermeabilizzazione dei suoli. Il Regolamento potrà definire le modalità per la fruizione di tali sub-ambiti.

11. La sottozona C.URB comprende due aree collocate rispettivamente a nord e a sud del Lago delle Nazioni in prossimità, rispettivamente, del Villaggio turistico Spiaggia

Romea (C.URB.a) e del Villaggio Galattico (C.URB.b), esterno al perimetro di Stazione.

In tali aree il Piano Regolatore Generale del Comune di Comacchio può prevedere l'ampliamento ed il potenziamento del complesso turistico esistente, nel rispetto delle seguenti direttive:

- gli indici di zona non potranno superare quelli dell'edificazione esistente alla data di approvazione del presente piano nell'area limitrofa, in particolare per quanto riguarda la Su massima consentita, l'altezza degli edifici, il rapporto di copertura;
- le caratteristiche tipologiche e costruttive dovranno essere precisate in modo tale da garantire il corretto inserimento paesistico dei manufatti;
- dovrà essere ridotta al minimo l'impermeabilizzazione del suolo;
- dovranno essere mantenuti dei corridoi ambientali che permettano la connessione tra le aree a nord del Villaggio e quelle ad est del Lago; potrà essere inoltre prevista la realizzazione di strutture di servizio e di aree di parcheggio funzionali agli impianti di cui all'ambito C.AGR.d1, con le stesse specifiche progettuali, a condizione che a tali strutture ed aree si acceda dalla viabilità carrabile attuale.

12. La sottozona C.UMI comprende il Lago delle Nazioni e una ex cava a sud di Valle Bertuzzi in località Borgo Manara. In tali aree è consentito l'esercizio delle attività ricreative e sportive compatibili secondo le modalità che verranno stabilite dal Regolamento, nonché la eventuale pratica della pesca sportiva da svolgersi comunque nel rispetto delle disposizioni dell'art. 13, c. 4 della presenti Norme e nel Regolamento del Parco.

L'uso di natanti mossi da motore a combustione dovrà essere limitato agli interventi di emergenza e di soccorso.

Il parco valuterà la compatibilità dell'utilizzo per attività diverse già praticate definendone eventualmente le modalità di esercizio mediante il Regolamento.

La navigazione a motore sul Lago, dalla data di approvazione del presente Piano di Stazione, dovrà essere interrotta nel periodo da ottobre a gennaio.

13. La sottozona C.SPG.a comprende, in località Lido di Volano, due aree di particolare pregio e aree non boscate intercluse tra la Riserva Naturale dello Stato e le dune delimitanti l'arenile, in parte già sede di infrastrutture primarie e di strutture complementari per il turismo.

In tale sottozona potranno essere previste strutture complementari al turismo, nel rispetto delle prescrizioni ed

indirizzi contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, volti a favorire il significativo incremento della vegetazione d'alto fusto, ridurre al minimo la impermeabilizzazione dei suoli anche diminuendo le attuali zone impermeabili, adottare criteri di intervento coerenti con le caratteristiche del paesaggio di riferimento. Ogni intervento soggetto a concessione comunale o ad autorizzazione, anche in precario, dovrà essere sottoposto all'Ente Parco per la espressione di nulla osta.

Le due aree limitrofe al centro abitato (entrambe individuate come C.SPG.a/1) sono caratterizzate dalla presenza di associazioni vegetazionali di elevato pregio naturalistico (Bromo tectorum-Phlegetum arenarii).

Tali aree sono rigorosamente protette da qualsiasi alterazione e se ne prevede l'acquisizione al patrimonio pubblico (vedi art. 33).

14. La sottozona C.SPG.b comprende l'arenile del Lido di Volano (che include due aree di particolare pregio) e quello compreso tra il Lido di Volano e il Lido delle Nazioni.

In tali aree è consentita la prosecuzione delle attività turistiche in essere alla data di adozione delle presenti Norme, fermo restando il divieto di aumento delle superfici impermeabilizzate o comunque coperte; il Piano dell'arenile che il Comune di Comacchio è tenuto a redigere, in applicazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente dovrà riguardare tutta la sottozona C.SPG.b e contenere specifici indirizzi per l'adattamento delle attuali strutture all'ambiente in cui operano.

Le attività consentite non potranno comunque interessare le due aree individuate come C.SPG.b/1, caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea di pregio naturalistico elevato (Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae e Echinophoro spinosae-Elymetum farcti), che potranno essere acquisite al patrimonio pubblico (v. art. 33).

In tutta la sottozona è vietato l'uso di veicoli di qualsiasi tipo al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati; tale divieto, non operante per i mezzi di soccorso ed antincendio, dovrà essere puntualmente segnalato e fatto rispettare dalle autorità proprietarie delle diverse aree, anche con la posa di idonee chiudende."

Il dettato dell'articolo 9 "Aree pre-parco" viene riorganizzato al fine di rendere maggiormente omogeneo, semplice e chiaro il contenuto normativo riferibile all'intera zona e alle specifiche sottozone individuate; il contenuto normativo viene integrato con indicazioni gestionali e di conservazione dei siti, richieste dal parere regionale ed estrapolate dalla documentazione di Analisi,

anche in riferimento alle aree reinserite in zona PP, come motivato e dettagliato al precedente paragrafo II) "Perimetrazione e zonizzazione", e adeguato in conformità alle decisioni relative alla codifica dell'articolazione in sottozone descritte in commento all'ex art.6; vengono apportate le necessarie modifiche cartografiche e di sigla sulle Tavv. P2 e nel presente articolo delle NdA, anche a seguito della perimetrazione effettuata ex novo dalle aree urbanizzate (v. art. 3) ed in risposta alle osservazioni pervenute; in particolare è stata eliminata la zona PP.URB con la quale erano state classificate aree del territorio urbanizzato di Mesola.

In conseguenza di quanto sopra considerato, l'articolo diviene:

"Art. 25 - Zone di pre-parco (PP)

1. La zona di pre-parco comprende aree agricole, aree a consistente e diffusa presenza antropica, nonché aree vallive e marine destinate prevalentemente e tradizionalmente alla itticultura, piscicoltura, maricoltura e molluschicoltura; esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano fornisce per completare l'azione di tutela e valorizzazione incentrata sulle zone di Parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

2. Nelle zone di pre-parco sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli della pesca tradizionale, alla evidenziazione delle trasformazioni conseguenti alla attività di bonifica storica; a tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non con tali caratteristiche, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

3. Nelle zone PP sono vietati:

- la caccia e il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione dell'attività venatoria e dell'attività alieutica, dove non diversamente previsto per ambiti particolari, esercitate secondo la disciplina stabilita dal Regolamento;
- il danneggiamento e la raccolta della flora spontanea, salvo quanto previsto per le sottozone PP.AGR;
- l'asporto di materiali e l'alterazione del profilo del terreno, salvo che per le attività previste al successivo comma 4;

4. In tutte le zone PP sono consentiti:

- attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (interventi di rinaturalizzazione e di miglioramento dell'assetto naturalistico, di valorizzazione ambientale e paesistica, ecc.);
- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente parco;
- attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale;
- attività di ricerca scientifica e monitoraggio, compatibili con le finalità del parco;
- attività di osservazione scientifica e per fini didattici, come disciplinata dal Regolamento del Parco;
- l'escursionismo e il turismo naturalistico, sui percorsi previsti dal presente Piano, come disciplinati dal Regolamento del Parco;
- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e secondo quanto previsto per le singole sottozone;
- interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento conservativo e di ampliamento per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e, limitatamente alle sottozone PP.AGR, di ampliamento e nuova costruzione per le esigenze delle aziende agricole, fatto salvo quanto specificato ai commi successivi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 delle presenti Norme.

5. Le zone PP sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

PP.AGR.a - aree agricole di vecchio impianto;

PP.AGR.b - aree agricole di bonifica più recente;

PP.AGR.c - aree agricole di costa con connotazioni turistico-ricreative;
PP.MAR - Sacca di Goro;
PP.SMT - Valli Cantone, Bertuzzi e Nuova.

La perimetrazione delle zone di pre-parco è riportata nelle Tavv. P2 del presente Piano, redatte nel rapporto di scala 1:10.000.

6. Le aree incluse nelle sottozone di cui ai successivi commi sono indicate come prioritarie per l'assegnazione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla realizzazione delle azioni indicate come da favorire.

7. La sottozona PP.AGR.a comprende: le aree agricole di più vecchio impianto ed in particolare quelle del Mesolano, organizzate alla fine del Viale delle Biverare in contiguità con le zone boscate di S.Giustina sino al corso del Po di Goro, con diffusa presenza di edilizia sparsa di qualità modesta; aree limitrofe al Bosco della Mesola e aree a sud del Canal Bianco.

In tali aree, oltre a quanto previsto al c.3, è vietata la coltivazione delle aree confinanti con ambiti boscati, per una fascia di almeno 5 metri dal limite del bosco; il Regolamento stabilirà i termini del dovuto indennizzo e le modalità di gestione di tali "fasce di rispetto".

La pianificazione comunale, in sede di applicazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, dovrà individuare ed opportunamente normare gli elementi distintivi del paesaggio locale, valorizzare le permanenze.

Sono favorite le azioni di ripristino agro-ambientale, in particolare se volte all'incremento delle alberature e delle siepi, e all'impianto di colture intercalari per il mantenimento delle coperture vegetali.

All'interno della sottozona sono individuate cartograficamente due aree umide di limitata estensione localizzate ad ovest di Valle Falce, classificate come PP.AGR.a/1 e PP.AGR.a/2, che vanno rigorosamente tutelate.

8. La sottozona PP.AGR.b comprende aree agricole di recente e recentissima bonifica caratterizzate dalla pressoché totale assenza di edilizia sparsa, ed in particolare: aree del Goreense, aree nel paleoalveo del Po di Volano e a est di Pomposa, aree limitrofe alla SS Romea e aree a sud di Valle Bertuzzi.

In questi ultimi due gruppi di aree la pianificazione dei Comuni di Codigoro e di Comacchio dovrà limitare i nuovi insediamenti lungo l'asse stradale della SS. 309 "Romea", favorendo l'accorpamento in punti qualificati delle attività

commerciali e produttive e creando le condizioni per un miglioramento della qualità paesistica della strada medesima. La progettazione degli interventi sulla viabilità da parte degli Enti gestori dovrà essere improntata ai medesimi indirizzi e favorire la realizzazione di itinerari ciclabili in sede protetta a completamento delle funzioni di trasporto della rete stradale interna.

In particolare la pianificazione locale dovrà favorire la conservazione degli elementi naturali esistenti e la tutela e ricostruzione, ove possibile, degli elementi caratteristici del sistema, in particolare dei cordoni dunosi, delle zone umide e vallive, delle altre tipologie boscate autoctone.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela del sistema morfologico riconducibile alle dune, rammentando in particolare che i complessi dunosi di valore storico-documentale non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti; sono inoltre vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna.

Per quanto riguarda invece i sistemi dunosi non rilevabili sul piano di campagna, ovvero per quelli per i quali esiste la possibilità di individuazione solo su base geognostica o di cartografia storica attendibile, la pianificazione comunale generale dovrà emanare norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento. In tali aree possono essere localizzate attività di cava, nell'ambito degli specifici strumenti provinciali di settore, con tipologie di ripristino finale coerenti con le caratteristiche morfologiche e paesistiche dei bacini vallivi e palustri.

Nelle due aree classificate b/1 "Stagni della Cavedazzina" e b/2 "Po morto di Goro" dovranno essere favorite le azioni di ricostruzione ambientale, rivolte alla rivitalizzazione degli ambienti umidi d'acqua dolce rimasti separati dal Po di Goro, in particolare se finalizzate alla ricostituzione di forme di collegamento paesaggistico ed ecologico.

9. La sottozona PP.AGR.c comprende aree agricole di costa, localizzate a nord di Lido delle Nazioni, con prevalenti connotazioni turistico-ricreative; in particolare comprende le aree incluse tra la strada di accesso nord del Lido delle Nazioni (viale Del Lago) e la strada Acciaoli fino al

villaggio Galattico (escluso Borgo Manara, perimetrato come territorio urbanizzato) e le aree a nord del suddetto villaggio, tra il confine della Stazione e l'arenile.

E' consentita la realizzazione di strutture ricettive turistiche, ad esclusione delle seconde case, quale completamento degli insediamenti del Lido delle Nazioni; tale possibilità non potrà in alcun modo interessare il sub ambito c/1 data la rilevante presenza di vegetazione di pregio naturalistico elevato (Bromo tectorum-Phleetum arenarii e Erianto-Schoenetum nigricantis), che ne determina la individuazione quale area da acquisire (v. art.33)

Nel sub ambito c/2 potranno essere previste esclusivamente strutture ricettive per il turismo en plen-air, da realizzare nel rispetto della pianificazione provinciale.

Nella parte di battigia non potranno essere previste nuove strutture per la balneazione, dovrà essere favorita la conservazione di eventuali relitti di elementi naturali e la riduzione delle superfici coperte da manufatti precari, nonché perseguita la riduzione delle superfici impermeabilizzate.

10. La sottozona PP.MAR comprende la Sacca di Goro, costituita dalle parti di mare parzialmente limitate dallo Scanno di Goro ed in parte soggette alla Convenzione di Ramsar.

Nella sottozona oltre a quanto previsto per le zone PP sono consentiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10,c. 5 delle presenti norme, esclusivamente gli interventi destinati al mantenimento dell'ambiente ed alla prosecuzione delle attività economiche esistenti, in particolare:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale nuova realizzazione di opere per la difesa dal mare e per la necessaria funzionalità idraulica e biologica della Sacca, realizzate dalle autorità competenti nell'ambito di un programma complessivo per la gestione della Sacca, che saranno sottoposti alle procedure autorizzative di cui all'art. 9 delle presenti NdA;
- b) interventi di manutenzione dei canali principali per il mantenimento della mobilità nautica interna alla Sacca nonché delle sue condizioni trofiche ottimali; i materiali litoidi conseguenti potranno essere depositati all'interno della zona previa valutazione della compatibilità con l'assetto morfologico dei luoghi e dell'impatto sulle componenti biologiche ivi esistenti;
- c) interventi per il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, per il quale possono essere utilizzati, qualora rispondenti alle caratteristiche previste dalle normative vigenti, anche i fanghi e

materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari, nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo. Tra tali interventi, comunque da favorire, viene indicato come prioritario il ripristino delle strutture arginali delle vecchie peschiere tra Gorino ed il Canale della Lanterna, necessario alla ricostruzione della preesistente area di elofite;

- d) l'esercizio delle attività di venericoltura, mitilicoltura, ostreicoltura, allevamento di crostacei e di pesca secondo i metodi tradizionali e con modalità che consentano un basso impatto ambientale e garantiscano la conservazione della qualità ambientale e la salubrità e riproducibilità delle risorse da prelevarsi; il Regolamento, anche sulla base di idonei studi di approfondimento, preciserà quanto sopra, attraverso la definizione di una specifica disciplina;

11. La sottozona PP.SMT comprende la parte interna dei tre bacini salmastri denominati Valle Cantone, Valle Bertuzzi e Valle Nuova, della superficie complessiva di circa 900 ha, inclusi in zona Ramsar.

In tali aree sono consentiti gli interventi che permettano lo svolgersi delle attività produttive estensive in essere alla data di approvazione del presente Piano; tali interventi devono comunque essere realizzati in modo tale da garantirne la compatibilità con i valori paesaggistico ambientali dei luoghi e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, c. 5 delle presenti NdA.

Sono in ogni caso vietati gli interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica e quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque.

Per gli edifici esistenti in Valle, inclusi quelli a carattere produttivo, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi necessari alla corretta officiosità di manufatti tecnici quali chiaviche, sifoni, idrovore e similari, ivi compresa la costruzione di nuovi impianti tecnologici; tali interventi dovranno in ogni caso rispettare le forme della tradizione valliva locale.

Nella stesso ambito è consentita la manutenzione dei canali principali e delle opere per la funzionalità idraulica e di mantenimento delle condizioni trofiche ottimali, i materiali litoidi conseguenti potranno essere depositati all'interno della zona, previa valutazione della compatibilità con l'assetto morfologico dei luoghi e dell'impatto sulle componenti biologiche ivi esistenti; tale attività non dovrà interessare i dossi interni alle valli identificati

cartograficamente come PP.SMT/1, PP.SMT/2 e PP/SMT/3, sede di pregio naturalistico elevato (Suaedo maritimae-Bassietum hirsutae, Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum perennis, Lamprothamnium papulosum).

E' favorito inoltre il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, per il quale possono essere utilizzati, qualora rispondenti alle caratteristiche previste dalle normative vigenti, anche fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo o certamente rilevabili da documentazione storica attendibile."

Le considerazioni sviluppate hanno portato alla individuazione di aree per le quali risulta opportuno procedere alla redazione di appositi Progetti di intervento particolareggiato; viene pertanto introdotto un articolo che ne descrive caratteristiche e obiettivi, come previsto dalla L.R. 11/88.

"Art. 26 - Aree di riqualificazione ambientale da sottoporre a Progetto di intervento particolareggiato

1. All'interno della Stazione sono state individuate quattro aree per le quali si prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e/o urbanistica; la complessità di tali situazioni territoriali ne rende opportuna l'attuazione tramite PdIP di cui all'art. 6 delle presenti NdA. Vengono di seguito descritte, per ogni area individuata, caratteristiche ed obiettivi di progetto.

2. Il PdIP-1 per l'area C.AGR.a "Pomposa" ha lo scopo di riqualificare complessivamente l'area circostante il complesso Abbaziale di Pomposa, fino a collegarsi con il complesso ex Enaoli e il Bosco Spada. In sintonia con precedenti progetti realizzati per la fruizione dell'area protetta, il progetto dovrà:

- prevedere la riqualificazione delle aree verdi e delle pertinenze Abbaziali;
- proporre soluzioni per la riqualificazione delle aree agricole ad ovest della Romea, con particolare attenzione al Canale Galvano e alle aree verso il Passo Pomposa;
- proporre soluzioni per il migliore inserimento ambientale delle opere di recente realizzazione, a diminuzione dell'impatto ambientale delle stesse e a vantaggio di una fruizione compatibile.

3. Il PdIP-2 per l'area C.AGR.b e PP.AGR.b "Paleoalveo del Po di Volano" ha lo scopo di ricostruire il paesaggio caratteristico delle terre vecchie adiacenti i rami storici del Po.

4. Il PdIP-3 per l'area C.AGR.c/1 "Area tra Valle Bertuzzi e strada comunale Acciaioli" ha lo scopo di riqualificare l'area con finalità legate alla fruizione ed alle attività di osservazione dell'ambito di Valle Bertuzzi.

5. Il PdIP-4 per l'area C.AGR., B.AGR, B.SMT e B.PAL "Torre della Finanza e pertinenze" ha lo scopo di restaurare gli ambienti tipici della foce del ramo del Po di Volano e agevolare la connessione delle vie d'acqua dolce del Parco. Trattandosi di un progetto molto complesso, potrà essere attuato anche per stralci funzionali.

6. Fino all'adozione del PdIP nelle aree individuate sono ammissibili, previo nulla osta del parco, gli interventi previsti per la zona in cui ricadono unicamente se non compromettono il raggiungimento delle finalità per esse previste."

Secondo quanto indicato nell'indice delle NdA descritto al precedente paragrafo III, viene inserito, sotto il Titolo II, il Capo III costituito da cinque articoli nei quali confluiscono le disposizioni proposte nell'art. 14, dando maggiore specificazione al contenuto di legge. In particolare vengono precisate in normativa le scelte relative alla individuazione delle strutture del parco, delle aree e dei percorsi attrezzati deducibili dalle Tavole P4, P4/1 e P4/2 di Piano, indicando anche le strutture e infrastrutture già realizzate con utilizzo di fondi pubblici, e/o già in funzione.

Per quanto concerne le piste ciclabili, l'individuazione corrisponde a quanto già realizzato o in corso di realizzazione, integrato da alcuni nuovi tratti di collegamento.

Il sistema dei percorsi carrabili viene rivisto e modificato d'ufficio (Tavv. P4/1 e P4/2) sulla base dei seguenti criteri: è stato indicato un tratto di nuova viabilità; la indicazione della viabilità carrabile per l'accesso, già indicata nelle cartografie di analisi, è stata ricondotta esclusivamente a quella consigliata dal Parco per l'attraversamento della Stazione; tale riduzione ha favorito il mantenimento dell'indirizzo ad utilizzare strade alternative alla viabilità tradizionale e a passare all'interno dei centri abitati, nei quali sono presenti numerosi servizi tra cui quelli di informazione e ristoro.

Dopo l'art. 26 viene pertanto introdotto quanto segue:

"Capo III - Sistema della accessibilità e dei servizi per la fruizione della Stazione

Art. 27 - Strutture, aree ed infrastrutture da destinare all'uso pubblico

1. Sono da mantenere e/o destinare all'uso pubblico finalizzato alla fruizione del parco, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera b) della L.R. 11/88 e s.m., le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture di cui ai successivi articoli del presente Capo III e agli elaborati P4, P4/1 e P4/2 di Piano.

2. Al fine di garantire un efficiente ed equilibrato sistema di accessibilità e di fruizione del Parco il presente Capo III individua:

- un insieme di edifici, o parti di edifici, e loro aree di pertinenza, da destinare all'accoglienza di strutture di organizzazione delle attività del parco e di appoggio alla visita dello stesso (art. 28);
- un insieme di aree aperte e itinerari destinati alla fruizione di un particolare carico di visitatori, da organizzare in modo adeguato rispetto alle funzioni che devono svolgere; sono articolate in: sentieri natura, finalizzati alla fruizione tematica e approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio della Stazione del parco; percorsi cicloturistici; aree di sosta (attività didattiche, informazione e orientamento, ristoro, ecc.); parcheggi, in appoggio alla fruizione generale della Stazione del parco; accosti nautici; porti; aviosuperfici (art. 29);
- un insieme di percorsi veicolari destinati al normale accesso e attraversamento del territorio (art. 30).

Art. 28 - Strutture del parco

1. Le strutture elencate al comma 3 del presente articolo ed individuate nell'elaborato P4 in scala 1:25.000, in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione e allo sviluppo del parco, sono da considerare a tutti gli effetti parti integranti del parco, il quale potrà porre condizioni al loro utilizzo, indipendentemente dalla titolarità del possesso e della gestione e indipendentemente dalla loro ubicazione in zona di parco o di pre-parco.

2. La realizzazione dei progetti di sistemazione delle strutture non ancora recuperate per insediarvi le funzioni previste avverrà tramite interventi edilizi diretti, secondo le norme previste dai P.R.G. comunali. Soggetti attuatori degli interventi potranno essere l'EdG, gli Enti in esso consorziati, altri enti pubblici o privati che si impegnino tramite apposita convenzione con l'EdG alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla presente normativa. Ogni area da recuperare è rappresentata in un estratto cartografico in scala 1:5.000 allegato alle presenti norme, che riporta il perimetro da progettare in maniera unitaria; i progetti di intervento potranno essere articolati in stralci eseguibili singolarmente.

3. Le strutture del Parco previste dal presente Piano di Stazione sono le seguenti:

- S1 Castello della Mesola
- S2 Complesso di S. Giustina
- S3 Torre Abate e laghetti adiacenti
- S4 Torre Palù - Chiavica del Bosco
- S5 Idrovora Balanzetta
- S6 Ostello di Gorino
- S7 Cannevié e Porticino
- S8 Torre della Finanza

4. Per ogni struttura individuata vengono definite di seguito le funzioni e gli obiettivi degli eventuali progetti di intervento:

S1 Castello della Mesola
Centro visita della Stazione del parco (già attivo); Centro di educazione ambientale (già attivo); Punto di promozione dei prodotti tipici e di qualità del Parco (in corso di allestimento).

S2 Complesso di S. Giustina
Struttura di proprietà del Comune di Mesola affidata in gestione al Parco. Comprende l'Ostello e i servizi per la fruizione e la sosta.

S3 Torre Abate e laghetti adiacenti
Se ne prevede l'utilizzo per esposizioni temporanee di carattere storico-naturalistico. Centro di informazione ed orientamento dei flussi di visitatori. L'area esterna individuata nello stralcio cartografico in scala 1:5000 allegato, dovrà essere allestita come area di servizio alla fruizione.

S4 Torre Palù - Chiavica del Bosco

Se ne prevede l'utilizzo per esposizioni temporanee di carattere storico-naturalistico. Centro di informazione ed orientamento dei flussi di visitatori; area e punto di ristoro (in corso di allestimento). La struttura può consentire anche il riuso dell'accesso orientale al Bosco della Mesola, non più attivo da diversi anni ma importante per la corretta fruizione dell'area boscata.

S5 Idrovora Balanzetta

Struttura collocata ai margini del Bosco della Mesola, da utilizzarsi per l'allestimento di mostre anche temporanee di carattere tematico, con particolare riferimento al Bosco della Mesola. Punto di appoggio per visite naturalistiche e fotografiche al Bosco della Mesola. Area di ristoro. La struttura dovrà essere recuperata e l'area esterna, come individuata nella CTR in scala 1:5000 allegata, allestita come area di servizio alla fruizione.

S6 Ostello di Gorino

Struttura ricettiva del Parco, attrezzato per servizi informativi del parco.

S7 Cannevié e Porticino

Strutture ricettive e di ristorazione (già attivo); centro congressi; punto di informazione e accesso al sentiero natura delle Valli Cannevié-Porticino.

S8 Torre della Finanza

Possibile centro documentazione e studi. Osservatorio avifaunistico sulle Valli Bertuzzi e Cannevié. Centro informativo sulle visite e punto di accesso ai percorsi natura. Nella struttura possono trovare sede anche uffici comunali di accoglienza turistica, nonché associazioni ricreativo-culturali con finalità e funzioni compatibili con quelle del parco. Per l'insediamento delle funzioni suddette dovrà essere completato il recupero dell'edificio di interesse storico, già sede di Casa di guardia, ed effettuato il riordino delle aree di pertinenza, che dovrà comprendere anche la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e per la ricreazione nell'ambito individuato nella CTR in scala 1:5000 allegata.

5. Punti informativi del parco

Sul territorio possono essere distribuiti punti informativi del parco, la cui funzione è quella di fornire in maniera capillare indicazioni circa l'ambiente e le opportunità di fruizioni esistenti nell'area. Non hanno quindi funzione di richiamo quanto di risposta a particolari quesiti che possono

insorgere sia all'escursionista, sia al turista ricreativo durante una escursione o un soggiorno nel parco.

I servizi che vengono forniti sono diversi: indicazioni specifiche sui sentieri, vendita di guide e di gadgets del parco, informazioni generali circa le opportunità di fruizione dell'area.

Il punto informazioni è utile nelle località marginali, dove non sono presenti strutture del parco, e non richiede la creazione di una struttura dedicata. Il servizio può essere aggregato a strutture provinciali o comunali esistenti (I.A.T., biblioteche, ostelli) o delegato, a singoli operatori locali, quali esercizi commerciali e di servizio turistico (campeggi, ristoranti, ecc.) opportunamente distribuiti sul territorio. Il funzionamento dei punti di informazione può essere stagionale o permanente. Il punto informativo viene segnalato dal parco con una insegna esterna riconoscibile al visitatore.

Art. 29 - Aree e percorsi attrezzati per la fruizione

1. Il presente articolo individua le aree da mantenere e/o destinare ad uso pubblico per la pubblica fruizione del parco, riportate anche negli elaborati di Piano P4, P4/1 e P4/2, distinguendoli in:

- Sentieri natura
- Percorsi cicloturistici
- Aree di sosta
- Parcheggi
- Accosti nautici
- Porti
- Aviosuperfici

2. Sentieri natura esistenti (N)

Vengono individuati sei percorsi, tutti esistenti o in corso di realizzazione, ma da adeguare e attrezzare, finalizzati alla fruizione tematica ed approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio della Stazione. L'accesso ai sentieri è regolamentato.

N1 Cannevié - Porticino

N2 Ex peschiera di Volano, con variante per il Prato umido di Volano

N3 Bosco della Fasanara (o Santa Giustina)

N4 Ponte storico di barche di Gorino-sentiero del Bacucco (Veneto)-Faro di Goro.

La gestione e manutenzione del percorso è effettuata in accordo e collaborazione con il Parco del Delta del Po veneto e con il Comune di Ariano Polesine.

N5 Porto di Gorino - Lanterna Vecchia

N6 Romanina - Goara

3. Percorsi cicloturistici di accesso e collegamento esistenti (PC) e di progetto (*PC)

*PC1 Mesola-Argine del Po di Goro-Goro-Gorino (già esistente da Mesola fino a Viale Biverare) ciclabile libero

*PC2 Mesola-Argine del Canal Bianco-Foce Canal Bianco-Goro (ciclabile regolamentato)

PC3 Passo Pomposa-Argine del Po di Volano-Canneviè-Volano (ciclabile regolamentato)

*PC4 Volano di Codigoro-Valle Bertuzzi-Rotta Zambusi, con variante per collegamento con Lido delle Nazioni e Stazione Valli di Comacchio (ciclabile in parte libero e in parte regolamentato).

In fase di progettazione esecutiva il tracciato delle piste ciclabili di progetto, potrà subire modifiche rispetto al tracciato indicato in cartografia, qualora motivato da verifiche di fattibilità che ne attestino un minore impatto e una migliore rispondenza ai criteri di razionale utilizzazione di tracciati già esistenti e di sicurezza dei fruitori.

4. Aree di sosta esistenti (R) e di progetto (*R)

Sono aree attrezzate per la sosta dei visitatori, per l'osservazione, o per lo svolgimento di attività didattiche e informative; sono localizzate in punti panoramici e/o fortemente relazionate al sistema dei sentieri e dei percorsi di fruizione della Stazione del parco. La loro realizzazione può comprendere, in relazione allo stato dei luoghi:

- interventi di riqualificazione ambientale;
- interventi sulla vegetazione;
- il posizionamento di pannelli informativi, di panche e tavoli, ecc.;
- la realizzazione di strutture schermate o di torrette per l'osservazione.

Le aree di sosta, attrezzate o da attrezzare, individuate nell'elaborato P4/2 di Piano sono:

*R1 Area di sosta Rotta Zambusi; punto di osservazione panoramica sulla Valle Bertuzzi; gli interventi potranno prevedere il recupero degli edifici esistenti e la sistemazione dell'area cortiliva di pertinenza;

R2 Area di sosta Argine Acciaioli (esistente da sistemare); punto di osservazione panoramica sulla Valle Bertuzzi.

Nella realizzazione dei Sentieri natura e cicloturistici possono essere previsti punti di sosta e osservazione nel rispetto delle caratteristiche e dello stato dei luoghi.

5. Parcheggi pubblici (P)

La quantità dei parcheggi già presenti sul territorio è sufficiente a rispondere alle esigenze di fruizione legate alle strutture e ai percorsi del Parco.

6. Accosti nautici esistenti (A)

Gli accosti nautici esistenti, individuati nell'elaborato P4/1 e P4/2 di Piano, sono:

- A1 Mesola (da riattare e rimettere in sicurezza)
- A2 Passo Pomposa
- A3 Torre della Finanza
- A4 Punta Faro
- A5 Po di Volano in località Cannevié
- A6 Spiaggia di Volano.

Il Regolamento potrà prevedere la realizzazione di ulteriori accosti, in relazione alla prevista individuazione di un sistema di percorsi nautici di fruizione della Stazione del Parco.

7. Porti esistenti (PP)

Nella Stazione sono presenti ed attivi cinque porti:

- PP1 Porto di Goro (Sacca)
- PP2 Porto di Goro (Fiume)
- PP3 Porto di Gorino (Sacca)
- PP4 Porto di Gorino (Fiume)
- PP5 Porto di Volano di Codigoro.

8. Aviosuperfici (AV)

AV Area di valle Gaffaro

Art. 30 - Viabilità

1. Il sistema della accessibilità è completato dall'insieme dei percorsi veicolari di attraversamento e di collegamento interno tra le località della Stazione.

Si distinguono: una viabilità veicolare di accesso e attraversamento della Stazione e una viabilità di Parco.

2. La principale viabilità veicolare di accesso e attraversamento del Parco è costituita dalle strade statali, provinciali e comunali di grande comunicazione.

3. La viabilità del Parco è strettamente collegata alle funzioni di fruizione del Parco e di accesso ad uso dei residenti. Sulle Tavole di Piano P4/1 e P4/2 è individuata la rete di "strade del Parco", cioè di quei percorsi veicolari liberi consigliati e segnalati per l'attraversamento della Stazione e il raggiungimento del Centro visita, delle altre strutture del parco e dei punti di servizio."

L'articolo 14 "Percorsi, mobilità e fruizione delle aree di Parco" delle NdA diviene: "Art. 31 - Direttive e indirizzi per l'accessibilità e la fruizione"

Il contenuto dei commi da 2 a 8 dell'art. 14, con le modifiche di seguito dettagliatamente illustrate, si inserisce pertanto all'art. 31, nei commi da 1 a 14; in particolare:

- il comma 2 diventa comma 1, sostituendo le parole "-scelte tra quelle definite autoctone dagli strumenti di pianificazione territoriale vigenti nell'area-" con la parola "autoctone";

- il comma 3 diventa comma 2 sostituendo le parole "aree di parco" con "zone B e C del parco"; inoltre, dopo le parole "necessità operative" si aggiunge ", fatte salve le esigenze di servizio e vigilanza e dei residenti"; le parole "aree contigue" diventano "zone di pre-parco";

- il comma 4 diventa comma 3 sostituendo le parole "ciclabili ed equestri" con "cicloturistici e misti";

- il comma 5:

-diventa comma 6 da "La viabilità" a "non trattato.";

-diventa comma 7 da "Le strutture" a "Ente Parco";

-la frase da "E' vietata" a "elementi aerei" è soppressa;

-diventa comma 8 da "La manutenzione" a "presenti Norme" con il seguente testo: "La manutenzione delle scarpate stradali e degli argini percorribili deve essere effettuata con mezzi meccanici che non arrechino disturbi significativi alla vegetazione arbustiva e arborea, fermo restando il divieto di effettuare il diserbo chimico e l'incendio controllato. Gli sfalci non possono essere effettuati nei periodi di nidificazione, fatte salve circostanze particolari."

- il comma 6:

-diventa comma 9 da "La direttrice stradale" a "dell'energia" con le seguenti modifiche: le parole "così come indicato dal presente Piano" vanno eliminate; dopo la parola "infrastruttura" si aggiunge "anche finalizzati alla tutela della fauna selvatica."; le parole "reti aree telefoniche" diventano "reti aeree telefoniche";

-diventa comma 10, da "In tutto il territorio" a "Ente Parco" con le seguenti modifiche: le parole "dovrà essere sottoposto al parere preventivo" diventano "dovrà ottenere il nulla osta".

- il comma 7 diventa comma 11 aggiungendo, dopo le parole "rigorosamente rispettati", per le eventuali operazioni di spegnimento di incendi e per la realizzazione di progetti di ricerca che abbiano ottenuto il nulla osta dell'Ente di gestione, sentito il CTS".

- il comma 8:

- diventa comma 12 da "L'uso delle vie" a "competenti";
- diventa comma 13 da "L'ampliamento" a "luoghi interessati";
- l'ultimo capoverso da "I progetti" a "intervento previsto" diventa comma 14 con il seguente testo: "Tutti i progetti e gli interventi di cui sopra devono essere corredati di una relazione contenente tutti gli elementi necessari per una valutazione di compatibilità ambientale e ottenere il nulla osta dell'Ente parco."

All'art. 31 viene aggiunto il seguente, ulteriore comma, che rinvia al Regolamento il compito di disciplinare più adeguatamente la materia:

"15. Il Regolamento del Parco potrà opportunamente individuare e regolamentare la viabilità esistente, nonché ulteriormente specificare modalità di utilizzo e regolamentazione della viabilità ciclabile realizzata da enti locali, previo accordo e nulla osta dell'Ente di gestione del Parco; potrà inoltre precisare più particolari modalità di fruizione, comunque nel rispetto degli indirizzi delle presenti Norme. Il Regolamento provvederà ad indicare i tratti della viabilità per i quali richiedere alle autorità competenti la emanazione di provvedimenti atti a limitare la velocità veicolare e i rumori."

Il "TITOLO TERZO DISPOSIZIONI COMUNI" delle NdA proposte dalla A.P. di Ferrara comprende:

- articoli il cui contenuto è confluito in precedenti articoli ed in specifico gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 delle NdA proposte dalla A.P. di Ferrara che vengono soppressi in quanto il loro contenuto è stato ricondotto e integrato rispettivamente nei nuovi articoli 13, 15, 18, 27-30 e 19, come illustrato precedentemente;
- un articolo (art. 10), sui rapporti con le Riserve Naturali dello Stato, che deve essere adeguato, dal momento che sono intervenute modifiche legislative relative alle forme di gestione per esse previste, ed in particolare dato che in base a specifico accordo Stato/Regioni del 12 ottobre 2000 è disposto il trasferimento della gestione delle RNS alla Regione. Si prende inoltre atto che i perimetri di talune Riserve Naturali dello Stato, riportati nella cartografia di Piano, sono stati definiti in assenza di precise cartografie o descrizioni negli atti istitutivi delle Riserve stesse. In particolare il perimetro della RNS "Po di Volano" viene rettificato, in adeguamento alla documentazione reperita, giudicata attendibile.

Pertanto il Titolo III viene complessivamente riorganizzato, introducendo anche quattro nuovi articoli, necessari con riferimento agli artt. 30, 31, 32 della L. R. 11/88, relativi: agli immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica, agli indennizzi, alla vigilanza e alle sanzioni amministrative, temi non trattati o il cui riferimento è incluso non organicamente in diversi articoli delle presenti Nda.

Vista la natura degli articoli in esso contenuti, il Titolo diviene:

"TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE"

L'art. 10 Rapporti con le Riserve Naturali e le aree protette dello Stato, diviene:

"Art. 32 - Riserve Naturali dello Stato

1. Nel perimetro della Stazione Volano-Mesola-Goro definito dal presente Piano sono compresi i territori delle seguenti Riserve Naturali dello Stato:

- Riserva Naturale Integrale "Bassa dei Frassini - Balanzetta" (D.M. 26 luglio 1971);
- Riserva Naturale "Bosco della Mesola" (D.M. 13 luglio 1977);
- Riserva Naturale "Po di Volano" (D.M. 13 luglio 1977);
- Riserva Naturale di popolamento animale "Dune e isole della Sacca di Gorino" (D.M. 18 novembre 1982).

2. Tali aree sono individuate cartograficamente sulle Tavv. P2 del presente Piano e contrassegnate con la sigla RNS, seguita dalla denominazione ufficiale della Riserva.

Le perimetrazioni potranno essere rettificata a seguito della messa a disposizione di elementi certi, senza che ciò costituisca modifica al presente Piano.

Alle predette RNS, fino all'effettivo trasferimento della loro gestione alla Regione, da attuarsi ai sensi dell'art. 78 del DLgs n. 112/98, si applica la disciplina prevista dai rispettivi decreti istitutivi.

3. L'Ente di gestione del Parco, in considerazione della grande importanza ecologica rivestita dalle RNS nell'ambito della Stazione, orienta la propria attività di protezione dell'ambiente, di promozione culturale, di divulgazione didattica e di fruizione turistica controllata in stretta collaborazione con le attuali gestioni di predette Riserve.

4. L'Ente di gestione del Parco provvederà ad assumere la gestione delle RNS, e a farsi carico delle responsabilità conseguenti, secondo quanto previsto dall'art. 104 della L.R. 3/99 e secondo le norme e le condizioni che saranno contenute negli atti regionali di affidamento."

In sede di deduzioni al parere regionale non è stata effettuata la descrizione precisa e l'evidenziazione cartografica delle aree da acquisire. Pertanto, le individuazioni relative agli immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica incluse non organicamente in diversi articoli delle Nda e le individuazioni di acquisizione effettuate col presente Piano in sede di prima adozione (1991), restando valide le motivazioni allora addotte, limitatamente alle porzioni confermate in zona di parco e che consentono di dare continuità alle proprietà pubbliche, vengono riorganizzate nel nuovo articolo 33, di seguito introdotto:

"Art. 33 - Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica

1. Il presente Piano di Stazione individua quali aree e immobili da acquisire in proprietà pubblica, i seguenti:

- aree marginali coltivate comprese tra le Valli Cannevié-Porticino e i Canneti della Peschiera di Volano (se ne prevede la rinaturalizzazione finalizzata alla ricostruzione della continuità tra gli ambienti naturali contigui, previo PdIP);
- aree limitrofe all'abitato di Volano di Codigoro, classificate come C.SPG.a/1 e C.SPG.b/1 caratterizzate dalla presenza di associazioni vegetazionali di elevato pregio naturalistico per le quali va garantita una rigorosa protezione;
- area in località Lido delle Nazioni, classificata come PP.AGR.c/1, caratterizzata dalla presenza di associazioni vegetazionali di elevato pregio naturalistico per la quale va garantita una rigorosa protezione;
- tutte le aree classificate in zona B;
- tutte le strutture, le aree di sosta e le infrastrutture da destinare all'uso pubblico individuate dal presente Piano agli artt. 28 e 29;
- le aree e gli immobili ricadenti in zona C individuati in cartografia con apposita simbologia.

2. Gli immobili e le aree di cui al precedente c. 1 sono individuate negli elaborati cartografici di Piano redatti alla scala 1:10.000."

Come sopra richiamato, per la necessaria conformità ai contenuti richiesti dalla L.R. 11/88, vengono introdotti gli articoli che seguono:

"Art. 34 - Indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 30 della citata L.R. 11/88, qualora il Piano territoriale di Stazione preveda modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto che comportino riduzione di reddito, l'Ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti dal Regolamento del parco.

2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/94 e dell'art. 30, c. 3, della L.R. 11/88, la Provincia, sentito l'Ente di gestione, provvede all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel territorio del parco.

Art. 35 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni della L.R. 11/88, dal Piano di Stazione e dai relativi strumenti di attuazione, è esercitata dall'Ente di gestione ai sensi dell'art. 31 della L.R. 11/88.

2. L'Ente di gestione esercita la sua funzione avvalendosi dei tecnici dipendenti e anche, mediante apposita convenzione, dei soggetti indicati dall'art. 14 della L.R. 2/77, nonché del personale del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 36 - Sanzioni

Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente Piano territoriale di Stazione e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 11 della L.R. 11/88, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 32 della medesima L.R. 11/88, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie. L'articolazione e la graduazione di tali sanzioni sono stabilite dal Regolamento del parco.

Competente all'irrogazione della sanzione è l'Ente di gestione. Per le procedure della sanzione si applicano le norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L.24 novembre 1981, n.689."

La descrizione del Perimetro della Stazione (Appendice A/1), del Perimetro delle zone B (Appendice A/2) e del Perimetro

delle zone C (Appendice A/3) facenti parte delle NdA, devono essere completate di alcuni dati mancanti e aggiornate sulla base delle modifiche introdotte d'ufficio dal presente atto.

Pertanto l'A.P. di Ferrara dovrà provvedere alla corretta redazione di tali elaborati contestualmente all'adeguamento complessivo degli atti tecnici del Piano ai contenuti del presente provvedimento.

Art. 37 - Disposizione transitoria

1. Ai soli fini strettamente venatori, l'esecutività e l'applicazione dei nuovi confini previsti col presente atto decorrono a partire dalla stagione venatoria 2002/2003.

In conformità a quanto riportato agli articoli 11, 12 e 13 vengono introdotti quali allegati alle NdA i seguenti:

ALLEGATO I

Habitat naturali e seminaturali e habitat di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", censiti come presenti nel territorio della Stazione

Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

Estuari

Lagune costiere

Vegetazione annua delle linee di deposito marine (*Cakiletea*)

Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose (*Salicornietum venetae*; *Suaedo maritimae-Salicornietum patulae*)

Prati di *Spartina* (*Spartinion*) (*Limonio-Spartinietum maritimae*)

Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

(*Puccinellio-Juncetum maritimi*; *Juncetum maritimi-acuti*;

aggruppamenti a *Carex extensa* e *Juncus gerardi*; *Limonio-*

Puccinellietum festuciformis; *Puccinellio-Aeluropetum*

littoralis; *Suaedo-Bassietum hirsutae*; *Salsoletum soadae*;

Limonio-Artemisietum coerulescentis)

Perticaie alofile mediterranee e termoatlantiche

(*Arthrocnemetalia fruticosae*) (*Puccinellio-Sarcocornietum*

perennis; *Puccinellio-Sarcocornietum fruticosae*)

Dune mobili embrionali (*Echinophoro-Elymetum farcti*)

Dune mobili del cordone litorale con *Ammophila arenaria* (dune bianche) (*Echinophoro-Ammophiletum arundinaceae*)

Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie) (*Bromo tectorum-Phleetum arenarii*; *Tortulo-Scabiosetum gramuntietum*)

Prati dunali con *Malcolmietalia* (*Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae*)

Lembi di *Quercion ilicis* su dune (*Quercion ilicis*)

Foreste dunari di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

Praterie calcaree semiaride subatlantiche (*Brometalia erecti*)

Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinion-Holoschoenion* (*Holoschoenetalia; Eriantho-Schoenetum nigricantis*)

Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* (*Salicetum albae*)

Frassineti di *Fraxinus angustifolia* (*Cladio-Fraxinetum oxycarpae*)

Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis*, *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)

Foreste di *Quercus ilex* (*Quercion ilicis*)

ALLEGATO II

Elenco delle specie di interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art. 2 della legge 157/92, nonché negli Allegati delle Direttive europee 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", censiti come presenti nel territorio della Stazione

ANIMALI

Ciclostomi

Lampreda di mare *Petromyzon marinus*

Pesci

Storione del Naccari	<i>Acipenser naccarii</i>
Storione comune	<i>Acipenser sturio</i>
Storione ladano	<i>Huso huso</i>
Cheppia	<i>Alosa fallax</i>
Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i>
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>
Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>
Nono	<i>Aphanius fasciatus</i>
Ghiozzetto di laguna	<i>Knipowitschia panizzae</i>
Ghiozzetto cinerino	<i>Pomatoschistus canestrini</i>

Anfibi

Tritone crestato	<i>Triturus carnifex</i>
Rospo smeraldino	<i>Bufo viridis</i>
Raganella	<i>Hyla intermedia</i>
Rana agile	<i>Rana dalmatina</i>

Rettili

Testuggine palustre	<i>Emys orbicularis</i>
Testuggine comune	<i>Testudo hermanni</i>

Ramarro	<i>Lacerta viridis</i>
Lucertola muraiola	<i>Podarcis muralis</i>
Lucertola campestre	<i>Podarcis sicula</i>
Biacco	<i>Coluber viridiflavus</i>
Colubro liscio	<i>Coronella austriaca</i>
Saettone	<i>Elaphe longissima</i>
Natrice tessellata	<i>Natrix tessellata</i>

Uccelli

N nidificanti

W svernanti

Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>		W
Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>		W
Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	N	W
Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	N	
Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	N	
Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	N	
Airone bianco maggiore	<i>Egretta alba</i>		W
Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	N	W
Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	N	
Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>		
Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>		
Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>		
Fenicottero	<i>Phoenicopterus ruber</i>		
Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	N	
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	N	
Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>		
Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	N	
Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	N	W
Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>		W
Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	N	
Poiana	<i>Buteo buteo</i>		W
Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>		
Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	N	
Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>		W
Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>		
Schiribilla	<i>Porzana parva</i>		
Voltolino	<i>Porzana porzana</i>		
Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	N	
Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>		
Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>		
Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>		
Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>		
Piro-piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>		
Gabbiano roseo	<i>Larus genei</i>		
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	N	
Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>		
Fratricello	<i>Sterna albifrons</i>	N	
Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	N	

Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>		
Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybridus</i>		
Mignattino	<i>Chlidonias niger</i>		
Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	N	W
Assiolo	<i>Otus scops</i>	N	
Civetta	<i>Athene noctua</i>	N	W
Allocco	<i>Strix aluco</i>	N	W
Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>		
Gufo comune	<i>Asio otus</i>	N	W
Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	N	
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	N	W
Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	N	
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	N	W
Picchio rosso maggiore	<i>Picoides major</i>	N	W
Calandro	<i>Anthus campestris</i>		
Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	N	W
Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	N	
Averla cinerina	<i>Lanius minor</i>	N	
Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	N	

Mammiferi

Pipistrello di Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>
Pipistrello nano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Nottola	<i>Nyctalus noctula</i>
Barbastello	<i>Barbastella barbastellus</i>
Orecchione meridionale	<i>Plecotus austriacus</i>
Moscardino	<i>Muscardinus avellanarius</i>
Istrice	<i>Hystrix cristata</i>
Puzzola	<i>Mustela putorius</i>

PIANTE

Salicornia veneta	<i>Salicornia veneta</i>
Ibisco litorale	<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>

Inoltre, in conformità a quanto descritto all'art. 28, relativo alle strutture del parco, viene introdotto quale parte integrante delle NdA l'"ALLEGATO III - n. 3 Stralci cartografici (CTR) in scala 1:5000."

PARAGRAFO IV) CARTOGRAFIA

Si riscontrano diversi errori materiali nella perimetrazione delle zone e nel riporto delle rispettive sigle, che vengono corretti sulla Tav.P2/8.

Le Tavv. P2 - carta della zonizzazione, scala 1:10.000, vengono modificate come descritto nei precedenti paragrafi

II) "Perimetrazione e zonizzazione", e III) "Norme di attuazione".

La Tav. P3 - carta della zonizzazione, scala 1:25.000, viene modificata in conformità alle Tavv. P2, di cui è semplice riduzione cartografica.

La Tav. P4 - carta del sistema di fruizione del parco, scala 1:50.000 e le Tavv. P4/1 e P4/2 - carta del sistema di fruizione del parco, scala 1:25.000, vengono modificate come descritto precedentemente a proposito dell'art. 14 delle NdA.

PARAGRAFO V) PROGRAMMA FINANZIARIO

L'elaborato "Programma finanziario di massima" non è stato rivisto, come richiesto dal citato parere regionale. Tuttavia si può ritenere che nelle sue linee generali le indicazioni contenute in tale programma mantengano una loro complessiva validità e che possano essere considerate idonee ad indirizzare l'attività del Parco stesso, ferma restando la necessità di provvedere in tempi brevi alla definizione del Programma di sviluppo.

PARAGRAFO VI) OSSERVAZIONI

Le osservazioni, a cui l'Amministrazione provinciale di Ferrara ha dato risposta con deliberazioni del C.P. n. 12/1304 del 31 gennaio 1992 e n. 42/13439 del 1 aprile 1998, sono decise da questa Regione in conformità con gli atti citati, fatto salvo quanto in contrasto con le determinazioni di cui al presente provvedimento.

Sentito il parere favorevole della Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.R. n. 36/88, rilasciato nella seduta del 18 luglio 2001;

Viste:

- la L.R. 2 aprile 1988, n. 11, come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40 e dalla L.R. 21 aprile 1999, n.3;
- la L.R. 2 luglio 1988, n. 27, come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40;
- la L.R. 5 settembre 1988, n. 36;
- la L.R. 30 gennaio 1995, n. 6;

- la L.R. 21 aprile 1999, n.3;
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20;

Dato atto dei pareri favorevoli di legittimità e di regolarità tecnica del presente provvedimento, rispettivamente espressi, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e punto 3.1 della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, dal Direttore Generale alla Programmazione territoriale e sistemi di mobilità Dott. Roberto Raffaelli e dal Responsabile del Servizio Paesaggio, Parchi e Patrimonio Naturale, Arch. Marta Scarelli;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- a) di approvare il Piano territoriale della Stazione Volano-Mesola-Goro del parco regionale del Delta del Po, introducendo le modifiche di cui al precedente "Considerato";
- b) di approvare la perimetrazione e la zonizzazione del parco definitive, così come riportate nelle Tavole "elaborato P/2" in scala 1:10.000 che costituisce allegato parte integrante della presente deliberazione;
- c) di decidere in merito alle osservazioni, in conformità alla deliberazione C.P. dell'Amministrazione provinciale di Ferrara n. 42/13439 del 1.4.98, fatto salvo quanto in contrasto con le determinazioni di cui al presente provvedimento;
- d) di inviare alla Provincia di Ferrara gli atti tecnici del Piano territoriale affinché provveda ad adeguarli alle determinazioni contenute nel presente atto e a trasmetterle in copia alla Regione;
- e) di allegare al presente provvedimento i seguenti atti per formarne parte integrante e sostanziale:
 - deliberazione del Consiglio provinciale di Ferrara n. 120/10012 del 1 luglio 1991, parzialmente annullata e integrata dal CORECO, di adozione del Piano Territoriale della Stazione (allegato n. 1)

- deliberazione del Consiglio provinciale di Ferrara n. 12/1304 del 31 gennaio 1992 di controdeduzione alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione (allegato n. 2);
- deliberazione della Giunta regionale n. 1651 del 17 luglio 1996, di richiesta di modifiche e integrazioni (allegato n. 3);
- deliberazione del Consiglio provinciale di Ferrara n. 87/19490 del 26 luglio 1997 di deduzione alle richieste di modifica e integrazione presentate dalla Regione e di pubblicazione delle parti contenenti modifiche e integrazioni rispetto al Piano di Stazione adottato e già a suo tempo pubblicato (allegato n. 4);
- deliberazione del Consiglio provinciale di Ferrara n. 42/13439 del 1 aprile 1998 di controdeduzione alle osservazioni presentate a seguito della ripubblicazione (allegato n. 5);

atti tecnici costituiti da:

- Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po - Relazione (All. n. 6);
- Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po - Relazione di Analisi Tav A0 (All. n. 6.1);
- N. 20 Tavole (All.ti dai nn. 6.2 a 6.21);
- N. 5 Tavole di analisi (All.ti dai nn. 6.22 a 6.26);
- Tavola P1 - Relazione di progetto (All. n. 7);
- Tavole P2 (da P2/1 a P2/13) - Carte della zonizzazione, scala 1:10.000 (All.ti dai nn. 8 a 8.12);
- Tavola P3, Carta di sintesi della zonizzazione, scala 1:25.000 (All. n. 9);
- Tavola P4 - Carta del sistema di fruizione del parco, scala 1:50.000 (All. n. 10);
- Tavole P4/1 e P4/2 - Carte dei sistemi di fruizione del parco, scala 1:25.000 (All.ti. nn. 11 e 11.1);
- Tavola P5 - Norme tecniche di attuazione (All. n. 12)

- nn. 3 cartine allegate alla Tavola P5 (All. ti dai nn. 12.1 a 12.3);
- Programma finanziario di massima (All. n. 13);

- - - - -